

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

162.

SITZUNG

27-11-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA



INDICE

Disegno di legge n. 53:

« Norme aggiuntive al trattamento economico del personale regionale » (rinviato dal Governo)

pag. 3

Disegno di legge n. 131:

« Associazione della Regione all'Istituto trentino di cultura »

pag. 8

Disegno di legge n. 136:

« Concessione di un contributo alle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali »

pag. 29

Disegno di legge n. 152:

« Autorizzazione della spesa di lire 49 milioni per l'acquisto di un elicottero »

pag. 34

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 53:

« Zusatzbestimmungen zur Besoldung des Personals (von der Regierung rückverwiesen) der Region »

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 131:

« Beitritt der Region zum Trentiner Kulturinstitut »

Seite 8

Gesetzentwurf Nr. 136:

« Gewährung eines Beitrages an die Wechselseitigen Landes-Krankenkassen für die Kaufleute »

Seite 29

Gesetzentwurf Nr. 152:

« Ermächtigung zur Ausgabe von 49 Millionen lire für den Ankauf eines Hubschraubers »

Seite 34

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9.55

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 26.11.1963.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE Osservazioni sul verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Comunico al Consiglio che è stata restituita, munita del visto del Commissario del Governo, la legge n. 81 concernente « Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale ». E' stato invece rinviato dal Governo il disegno di legge n. 99: « Modifiche e integrazioni alla l.r. 20 agosto 1962, n. 24, per l'elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ».

E' stata presentata dal consigliere Nardin una interrogazione sulla posizione assunta dal Governo della Repubblica federale tedesca nei confronti della richiesta di asilo politico del dott. Norgert Burger e su eventuali passi

da intraprendere a tale proposito dal Presidente della Giunta regionale. Trattandosi di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi regionali, il Consiglio regionale, a sensi dell'art. 116 del regolamento interno, sarà chiamato a suo tempo a decidere sull'ammissibilità dell'interrogazione stessa.

E' stato poi presentato dalla Giunta il disegno di legge n. 154: « Modificazioni alla l.r. 19.7.1962, n. 11, per la concessione di un contributo della Regione a favore delle C.M.P.C. di Trento e Bolzano in conto interessi passivi su anticipazioni bancarie da effettuarsi dalle Casse stesse per il pagamento agli ospedali delle spese di degenza dei propri assicurati ».

Passiamo alla trattazione del prossimo punto all'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 53: «Norme aggiuntive al trattamento economico del personale regionale »* (rinviato dal Governo). (*)

Il Presidente Dalvit ha la parola.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): La Giunta ha fatto presente alla Commissione legislativa il suo punto di vista in data 26.8.63 con la seguente lettera:

«La Giunta regionale ha esaminato la nota di rinvio del disegno di legge in oggetto citato pervenuta da parte del Commissario del Go-

(*) Vedi appendice a pag. 47

verno nella Regione con data 24 luglio 1963 e ritiene di proporre al Consiglio regionale la riapprovazione del disegno di legge nello stesso testo già approvato in data 18 giugno 1963.

La Giunta ritiene che il provvedimento non contenga una ingiustificata agevolazione ai dipendenti regionali appartenenti ai gruppi linguistici tedesco e ladino, bensì tenda ad assicurare la partecipazione dei cittadini dei gruppi menzionati alla Amministrazione regionale come previsto dallo Statuto della Regione, e consenta agli stessi di usufruire della struttura scolastica bilingue esistente in provincia di Bolzano ».

Riterrei opportuno proporre al Consiglio che la legge venga rivotata nell'esatto testo dell'altra volta, onde qualora da parte governativa si insistesse sui rilievi già formulati, si possa adire a eventuale verifica presso gli organi della Corte Costituzionale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter per la lettura della relazione della Commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.):

La Commissione legislativa, facendo proprie le osservazioni della Giunta regionale in ordine ai rilievi contenuti nella nota di rinvio al disegno di legge, riapprova il provvedimento legislativo, nel testo precedentemente votato dal Consiglio regionale, senza alcuna variazione.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola nella discussione generale?

La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Brevissimamente, signor Presidente, per dire che a me pare che stiamo per fare ancora una volta uno di quegli atti che non concluderanno niente. Non voglio

seguire l'abitudine venuta in uso nelle giornate scorse, ma non posso non ricordare che una certa pervicacia, una certa testardaggine, da parte del Consiglio regionale nel voler insistere su tesi che hanno una chiara risoluzione, porta alle conclusioni che abbiamo visto per esempio a proposito della legge sui Comuni, che ha avuto alla Corte Costituzionale l'esito che non poteva non avere. Qui bisogna che ci cacciamo bene in testa che, anche se siamo in una Regione autonoma, ci troviamo ad agire e ad operare entro l'ambito dello Stato e che bisogna di conseguenza che noi ci atteniamo alle disposizioni generali che regolano la vita della comunità nazionale. Vogliamo resistere? Facciamolo, ma dobbiamo avere coscienza che noi vogliamo ora approvare una disposizione che osta macroscopicamente con le leggi generali sull'ordinamento dei pubblici dipendenti.

Sono anche contrario a questo disegno di legge perchè approvandolo, si viene proprio a creare una divisione fra i gruppi etnici.

Ritengo che, se il Consiglio deciderà di resistere, andrà incontro alla certezza di vedersi dare torto marcio dalla Corte Costituzionale e farà ancora una volta una brutta figura. Detto questo, è evidente che il mio voto sarà contrario a questo provvedimento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Wahlmüller.

WAHLMÜLLER (S.V.P.): Der Abgeordnete Corsini hat uns weiter nichts Neues gesagt als das, was er schon in der allgemeinen Debatte anlässlich der Verabschiedung dieses Gesetzes gesagt hat. Es handelt sich bei der Wiedergenehmigung dieses Gesetzes nicht darum, irgendein Prestige zu wahren oder mit irgendeinem Justamentsstandpunkt auf einer einmal eingenommenen Thesis zu beharren, sondern es handelt sich darum zu prüfen, ob

dieses Gesetz nun tatsächlich irgendeine Ungleichheit zwischen den Staatsbürgern schafft oder nicht, weshalb es zunächst rückverwiesen worden ist. Zu diesem Punkt hat der Abgeordnete Corsini nichts weiteres an Beweisen oder Argumenten vorgebracht. Das Gesetz wurde seinerzeit aus der Überzeugung eingebracht, die schon festgelegte Norm zu bekräftigen, nach der es den Angehörigen der deutschen und ladinischen Volksgruppe erlaubt ist, außerhalb des Amtssitzes ihren Wohnsitz zu haben, weil sie anderen kulturellen Gruppen angehören und in Trient mit ihren Familien nicht alle die Rechte genießen können, die jedem einzelnen Staatsbürger zustehen. Man hat gesagt, daß dieses Recht ein leerer Wahn sei, wenn damit persönliche finanzielle Opfer verbunden wären. Ich kann zwar jeden Beamten zwingen, soweit er damit keine Benachteiligung hat, daß er am Amtsort seinen Wohnsitz hat. Was anderes ist es, wenn einer meinetwegen in Bologna wohnt und alle Tage mit dem Flugzeug nach Trient fliegt, um zu seiner Dienstzeit anwesend zu sein. In unserem Fall handelt es sich um Leute, die als Beamte unserer Volksgruppe in Trient arbeiten und in Bozen wohnen, wo ihre Kinder die Schulen besuchen und wo sie die deutschen kulturellen Veranstaltungen haben, was ihnen in Trient alles fehlt. Sie haben also nicht nur eine Art Erlaubnis, auf Grund der das seinerzeitige Gesetz gemacht worden ist, sondern auch irgendwie die Notwendigkeit, in Bozen zu wohnen und in Trient zu arbeiten. Daher ist es doch ganz klar, daß die Bestimmung des Gesetzes, nach der sie außerhalb des Dienstortes wohnen können, auch einen Niederschlag dort haben muß, wo man diese Bestimmung wirksam werden lassen kann, damit sie keine finanzielle Schädigung erleiden. Erst dadurch bringt das Gesetz die Gleichheit zur Wirksamkeit, weil sie andernfalls benachteiligt wären. Wenn man

nun ein Gesetz macht, um ihnen diese Gleichheit zu garantieren, dann scheint es mir etwas unbegreiflich, daraus eine Ungleichheit konstruieren zu wollen.

(Il consigliere Corsini non ci ha detto niente di nuovo dopo quanto aveva già dichiarato nella discussione generale alla prima approvazione di questa legge. Nella riapprovazione non si tratta però di una difesa del prestigio o di un irrigidirsi su una tesi pregiudiziale ma piuttosto di controllare se questa legge provochi effettivamente discriminazioni fra i cittadini, ragione per cui essa è stata momentaneamente rinviata. Su questo punto il consigliere Corsini non ha portato nessuna ulteriore prova od argomento. La legge è stata a suo tempo presentata nella persuasione di convalidare una norma già definita secondo la quale agli appartenenti ai gruppi etnici tedesco e ladino è permesso risiedere fuori della città sede dell'ufficio appartenendo ad un altro gruppo culturale e non potendo godere a Trento, insieme con i loro familiari, di tutti quei diritti che spettano ad ogni cittadino. Si è già detto che tale diritto è una mera illusione se ad esso si collegano sacrifici finanziari personali. Io posso benissimo costringere ogni impiegato, fino a che egli non ne abbia degli svantaggi, a risiedere nella città dove ha sede l'ufficio: è ben diverso però se qualcuno abita per es. a Bologna e viene tutti i giorni a Trento in aeroplano per esser puntuale in servizio. In questo caso si tratta invece di funzionari del nostro gruppo etnico che lavorano a Trento ed abitano a Bolzano perchè i loro figli frequentano qui le scuole e qui si tengono le manifestazioni culturali in tedesco, cose tutte che a Trento mancano. Essi hanno dunque non soltanto l'autorizzazione, in base alla quale è stata fatta a suo tempo la legge, ma in un certo qual modo anche la necessità di abitare a Bolzano e di lavorare a Trento. Sarà perciò chiaro

che le disposizioni di legge secondo cui questi impiegati possono abitare anche fuori della città sede dell'ufficio, devono trovare espressione appunto nel campo in cui possono concretizzarsi perchè essi non ne abbiano un pregiudizio finanziario: soltanto così la legge avrà per effetto una parità, in caso contrario ne risulterà uno svantaggio. Se dunque si crea una legge per garantire tale parità, mi sembra poi piuttosto incomprendibile come poi si voglia farne una fonte di discriminazione).

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich habe lediglich deshalb das Wort ergriffen, weil der Abgeordnete Corsini die Verfassungsmäßigkeitsfrage aufgeworfen hat und seine Behauptungen nicht unwidersprochen bleiben können. Es dürfte so sein, daß der Regionalauschuß die Wiederverabschiedung höchstwahrscheinlich aus anderen Gründen empfiehlt, die von unserer Gruppe, wie dem auch sei, gebilligt wird. Jedenfalls ist es so, daß nach dem jetzigen Autonomiestatut laut Art. 2 im gesamten Territorium der Region die Gleichheit der Rechte der Staatsbürger anerkannt ist, welcher Sprachgruppe sie auch angehören und die entsprechenden völkischen und kulturellen Eigenarten gewährleistet werden sollen. Dazu gehört auch die Unterrichtung der Kinder in der Muttersprache. Infolgedessen wurde ja auch der Artikel der Personalordnung der Region genehmigt und ist in Kraft getreten, nach dem Regionalangestellte, die in Trient ihren Dienst leisten, ermächtigt sind, ihren Wohnsitz in der Provinz Bozen aufrechtzuerhalten. Dieses Gesetz ist daher eine Folge der anderen Bestimmungen. Wenn demnach der Verfassungsgerichtshof diese Bestimmung als verfassungswidrig erachten sollte, dann müßte er auch die

andere damit zusammenhängende Bestimmung in der Personalordnung der Region als verfassungswidrig erklären. Denn wenn die Angehörigen der deutschen und ladinischen Sprachgruppen ermächtigt sind, außerhalb des Dienstortes zu wohnen und zur Erreichung desselben entsprechende Auslagen haben, so ist das nur eine rein finanzielle Folge. Und ich möchte noch auf den Art. 82 des Statuts hinweisen, wo ausdrücklich der Grundsatz der Gleichheit zwischen den Volksgruppen im Rahmen des Territoriums der Region und nicht im Rahmen des Territoriums der Provinz verankert ist. Mit Berufung auf Art. 2 und Art. 82 des Autonomiestatuts betrachte ich daher dieses Gesetz als verfassungsmäßig.

(Ho preso la parola perchè il consigliere Corsini ha sollevato la questione della costituzionalità e perchè non si possono lasciare senza obiezione le sue affermazioni. La Giunta regionale dovrebbe raccomandare per tutt'altre ragioni questa riapprovazione che in ogni modo è appoggiata anche dal nostro gruppo. L'art. 2 dell'attuale Statuto di autonomia riconosce comunque l'eguaglianza dei diritti di ogni cittadino nel territorio della Regione, a qualsiasi gruppo etnico appartenga, e di conseguenza devono essere garantite le diverse caratteristiche etniche e culturali, tra cui anche quella dell'istruzione nella madre lingua. In seguito a ciò è stato anche approvato ed è entrato in vigore un articolo dell'ordinamento del personale regionale secondo cui funzionari della Regione che prestino servizio a Trento sono autorizzati a mantenere il loro domicilio in provincia di Bolzano: la presente legge è perciò una conseguenza delle precedenti disposizioni. Se in futuro la Corte Costituzionale dovesse ritenere anticostituzionale tale disposizione, allora dovrebbero essere dichiarate anticostituzionali anche le norme a questa connesse contenute nell'ordinamento del personale. Infatti se gli appartenenti ai

gruppi etnici tedesco e ladino sono autorizzati a non risiedere nella città sede dell'ufficio e per recarvisi si accollano degli oneri, allora i risultati saranno solamente finanziari. Vorrei riferirmi poi all'art. 82 dello Statuto in cui è espressamente affermato il principio dell'egualianza fra i gruppi etnici entro l'ambito regionale e non soltanto provinciale. Con riferimento all'art. 2 ed all'art. 82 dello Statuto di autonomia ritengo perciò costituzionale la presente legge).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Evidentemente il tema si presta a sollevare questioni di principio. La cosa non sfugge a nessuno, nè ai consiglieri, nè ai rappresentanti del gruppo di lingua tedesca. Alle argomentazioni prodotte entro la legge da parte del cons. Corsini mi sembra che sia stato risposto sufficientemente. Aggiungo che sarebbe un riconoscimento puramente platonico quello che ponesse coloro ai quali si riconosce un diritto nella condizione di dover sostenere come conseguenza un onere finanziario. Il principio della deroga, di cui all'art. 6 della legge sul personale, viene necessariamente integrato da questa forma di rimborso prevista nel presente disegno di legge. Nè va dimenticato che l'art. 6 della Costituzione dice che la legge tutela con particolari norme le minoranze linguistiche. Secondo me, quindi, questa legge rientra anche sotto questa norma costituzionale.

Mi permetto, quindi, di sottoporre al Consiglio regionale il parere della Giunta che è favorevole alla riapprovazione di questo provvedimento. D'altra parte al cons. Corsini è facile anche obiettare che questa amministrazione, qualsiasi amministrazione, ha tutto l'interesse a risolvere al proprio interno problemi di questo genere.

PRESIDENTE: Se nessun altro prende la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato a maggioranza con un voto contrario.

Art. 1

Agli impiegati del gruppo linguistico tedesco che, in base al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, risiedono nella provincia di Bolzano, è corrisposta una indennità mensile di Lire 20.000 per i mesi di effettivo servizio a titolo di rimborso delle spese di viaggio e delle maggiori spese derivanti dalla prestazione del lavoro fuori del luogo di residenza.

Detto beneficio si applica anche agli impiegati del gruppo linguistico ladino destinati permanentemente ad uffici in provincia di Bolzano, situati al di fuori delle valli ladine.

Pongo in votazione l'art. 1, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con un voto contrario.

Art. 2

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1963.

Al relativo onere di Lire 2.400.000 per per l'esercizio 1963, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dell'esercizio stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Pongo in votazione l'art. 2, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con un voto contrario.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Allora votiamo. Faccio presente che per la riapprovazione della legge ci

vuole la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 35 - voti favorevoli 31, contrari 2, schede bianche 2.

La legge è approvata (*).

Passiamo al *disegno di legge n. 131*:
« Associazione della Regione all'Istituto trentino di cultura ».

La parola all'Assessore alle finanze.

FRONZA (Assessore suppl. finanze e patrimonio - D.C.):

Con legge della Provincia di Trento 29 agosto 1962, n. 11, è stato istituito l'Istituto trentino di cultura.

L'Istituto, avente sede in Trento, si propone di promuovere e favorire, nell'ambito della Provincia, lo sviluppo di ogni possibile iniziativa e attività di studio e di cultura con speciale riguardo alle tradizioni ed esigenze locali.

In particolare ha per scopo:

- a) di promuovere conferenze, lezioni e dibattiti di cultura generale o speciale;
- b) di fondare corsi di studi superiori per addestrare i giovani nelle discipline umanistiche e scientifiche;
- c) di istituire premi e concorsi culturali e organizzare mostre e rassegne;
- d) di organizzare congressi relativi ad argomenti ai quali il Trentino è particolarmente interessato;
- e) di istituire e favorire biblioteche e sale di lettura;

(*) Vedi appendice a pag. 48.

f) di intraprendere e facilitare studi e pubblicazioni di qualsiasi genere, corrispondenti ai fini dell'Istituto.

L'ente rappresenta un valido strumento per la cultura e lo sviluppo della scienza e la Regione interessata ad ogni iniziativa di alto valore culturale avendo già dato ogni collaborazione per la riuscita dell'iniziativa, non può restare estranea all'attuale fase di consolidamento dell'istituzione.

Lo statuto dell'ente prevede che sono soci fondatori gli enti e le persone che contribuiscono con una quota annua non inferiore a lire 20 milioni.

L'attività attuale dell'Istituto che si concreta nel funzionamento dell'Istituto universitario di scienze sociali è ormai generalmente conosciuta e viene illustrata nell'allegato documento.

La Giunta regionale in relazione all'importanza della riuscita chiede al Consiglio di poter essere ammessa come socio fondatore all'Istituto e di poter nominare il suo rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione dello stesso e confida pertanto nell'approvazione dell'allegato disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

« ASSOCIAZIONE DELLA REGIONE ALL'ISTITUTO TRENINO DI CULTURA »

Art. 1

E' autorizzata l'associazione dell'Amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore, all'Istituto trentino di cultura con sede in Trento.

E' altresì autorizzato il versamento all'Istituto anzidetto di un contributo annuo di lire 20 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1963.

Art. 2

Il rappresentante dell'Amministrazione regionale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, a sensi dell'art. 7 dello statuto dell'Istituto, è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Art. 3

All'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio 1963 si provvede mediante prelievo di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per la relazione della Commissione:

LUTTERI (D.C.): La Commissione legislativa finanze ha esaminato il disegno di legge n. 131 nella seduta del 17 ottobre 1963, alla presenza dell'Assessore alle finanze dott. Fronza, proponente del disegno di legge stesso.

L'Assessore, dopo avere illustrato il provvedimento di legge e dopo averne rilevato l'aspetto peculiare derivante dalla partecipazione della Regione a un istituto di cultura che favorisce per la prima volta nella nostra regione l'istruzione a livello universitario, ha risposto ad alcuni rilievi mossi dai consiglieri della S.V.P., relativi non già alla sostanza del provvedimento, bensì alle conseguenze finanziarie dello stesso.

I predetti Commissari hanno cioè ottenuto delle dichiarazioni dal rappresentante della Giunta regionale, dalle quali si apprende che la Giunta stessa intende non soltanto parificare ed uguagliare le partecipazioni e gli investimenti di carattere patrimoniale della Regione nelle due province, ma intende anche favorire quelle iniziative culturali analoghe al-

la presente, che dovessero attuarsi in provincia di Bolzano.

Nell'esame articolato del disegno di legge, il cons. Nicolodi ha avanzato la proposta che il rappresentante della Regione, di cui è cenno all'art. 2, venga designato dal Consiglio regionale anzichè dalla Giunta. Tale proposta non ha tuttavia ottenuto il consenso della Commissione, la quale ha condiviso il punto di vista espresso dall'Assessore Fronza, secondo il quale tale designazione è un atto puramente amministrativo e quindi di spettanza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto.

La Commissione ha infine approvato all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

Lo stesso viene ora sottoposto all'esame e all'approvazione dell'onorevole Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale?

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Dieser Gesetzentwurf sieht eine Ausgabe für kulturelle Zwecke vor, also für eine institutionelle Aufgabe der beiden Provinzen. Wir haben bereits des öfteren feststellen können, daß es außerordentlich schwierig ist, über Art. 70 regionale Mittel für Aufgaben der Provinzen von der Region zu bekommen. Gegen die Erhöhung dieser Geldmittel sind immer wesentliche Einwände vorgebracht worden. Wir haben aber dann andererseits gesehen, daß im regionalen Haushalt wenn auch bescheidene so doch immerhin Ausgaben für kulturelle Zwecke vorgesehen sind, daß heißt also, daß die Region sich zusätzlich zu der institutionellen Kompetenz der beiden Provinzen mit kulturellen Belangen beschäftigt und dafür auch Geld zur Verfügung

stellt. In diesem Fall beteiligt sich die Region mit einem bestimmten Betrage an einer kulturellen Einrichtung. Ich bin mir nicht darüber im klaren, auf Grund welcher regionalen Gesetzgebungskompetenz dieser Gesetzentwurf dem Regionalrate vorgelegt worden ist. Es handelt sich, wie gesagt, nicht um einen Beitrag, sondern um eine Beteiligung an einer kulturellen Institution. Ich habe vorher den schnell verlesenen Bericht des Präsidenten der Finanzkommission angehört und bis jetzt war es doch immer so, daß bei Vorlegung eines Gesetzentwurfes derselbe über eine der bestehenden Kommissionen noch zur Diskussion bzw. zur Abänderung und zur Genehmigung gekommen ist. Ich möchte den Ausschuß zunächst fragen, wieso man es in diesem Falle unterlassen hat, den Gesetzentwurf der zuständigen Kommission zuzuweisen. Die Finanzkommission hat sicherlich über die Ausgabe zu bestimmen, aber einzig und allein nur über Ausgaben, die eine Erhöhung des Regionalvermögens oder dergleichen betreffen. Ich bin deswegen der Auffassung, daß eine der bestehenden Kommissionen über dieses Gesetz noch ihr Urteil abgeben sollte, bevor die Finanzkommission über die Ausgabe entscheidet. Ich bitte deswegen doch um die Ansicht des Regionalausschusses in dieser Frage, damit man darüber näher diskutieren könnte. Ich beantrage daher, daß dieses Gesetz der zuständigen Kommission zugewiesen wird und nicht der Finanzkommission. In diesem Falle hat die Finanzkommission nicht meritorisch in die Substanz des Gesetzes einzugehen, sondern — soviel auch aus dem Bericht ersichtlich ist — einfach zu entscheiden, ob dieser Betrag ausgeben werden kann oder nicht.

(Questo disegno di legge prevede una spesa per fini culturali, dunque per uno dei compiti istituzionali di entrambe le Province.

Ormai abbiamo spesso potuto constatare come sia difficilissimo ottenere attraverso l'art. 70 dei mezzi regionali per i compiti delle Province: si sono fatte sempre molte obiezioni contro un aumento di questi mezzi. D'altro canto abbiamo constatato che nel bilancio regionale sono previste delle spese, anche se modeste, per scopi culturali e ciò significa che la Regione, in aggiunta alla competenza istituzionale delle due Province, si occupa di questioni culturali e stanZIA dei fondi a tal fine: anche in questo caso la Regione partecipa con una determinata somma ad un'istituzione culturale. Non mi è chiaro in base a quale competenza legislativa regionale questo disegno di legge sia stato presentato al Consiglio: come ho detto non si tratta di un contributo ma di una partecipazione ad un'istituzione culturale. Ho ascoltato prima la relazione letta molto velocemente dal presidente della commissione finanze: finora è sempre stata consuetudine che prima della presentazione al Consiglio un disegno di legge passasse ad una delle diverse commissioni per la discussione, le eventuali modifiche e l'approvazione. Prima di tutto vorrei chiedere perciò alla Giunta come mai in questo caso si sia tralasciato di sottoporre il disegno di legge alla commissione competente. La commissione finanze deve senz'altro deliberare sulla spesa ma soltanto quando essa si riferisca all'aumento del patrimonio regionale o simili.

Mi sembra perciò che una delle commissioni dovrebbe ancora dare il suo giudizio sulla legge in questione prima che la commissione alle finanze dia il suo parere sulla spesa.

Pregherei perciò la Giunta di esprimersi sulla questione in modo che sia possibile poi una discussione più precisa.

La mia proposta è dunque di passare la legge alla commissione competente invece che alla commissione alle finanze: in questo caso infatti quest'ultima commissione non decide

sul merito della legge ma soltanto — ciò risulta del resto anche dalla relazione — se la somma può essere stanziata o meno).

PRESIDENTE: E' stata sollevata dal consigliere Brugger la questione della Commissione. L'art. 39 del regolamento stabilisce che il Presidente del Consiglio decide a quale Commissione affidare l'esame di un disegno di legge. Io ho ritenuto che non esista una Commissione ad hoc per le questioni culturali e ho affidato l'esame di questo provvedimento alla Commissione finanze anche perchè esso è stato presentato dall'Assessore alle finanze.

Per di più l'art. 39 dice che « qualora la Commissione interpellata giudichi opportuno sentire il parere di altra Commissione, ne fa richiesta scritta al Presidente del Consiglio, che disporrà di conseguenza nel minor tempo possibile ». Questa richiesta non è stata fatta. Comunque si potrebbe forse anche aderire alla richiesta, rimanendo inteso che questo provvedimento sarà esaminato per primo nella seduta di martedì prossimo.

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Questo caso potrebbe essere proprio uno di quelli in cui il parere della Giunta ha un'importanza relativa perchè è chiaro che un disegno di legge deve seguire l'iter fissato nel regolamento. Perciò ritengo esatto quanto detto dal Presidente del Consiglio, che il disegno di legge ha avuto la sua trattazione a sensi del regolamento. Perciò la Giunta ritiene che l'iter sia stato regolare. Aggiungo che la natura delle Commissioni legislative ha carattere consultivo per il Consiglio. D'altra parte per la materia oggetto del provvedimento non ritengo che si possa fare uno stretto riferimento alle competenze della Commissione affari generali. Ho detto altra volta, ed è mia convinzione, che

la materia affari generali non esiste nel nostro statuto. Si potrebbe obiettare che si suol fare una Commissione che tratti tutti gli affari che non sono riguardanti strettamente materia di competenza della Regione. Il consigliere Brugger nel suo intervento ha fatto quasi una impostazione come se venissero invase le competenze delle Province. Ma qui si parla di associazione, che è pari a partecipazione, e quindi la materia in trattazione deve essere configurata sotto questo titolo e come tale ricade sotto la competenza dell'Assessorato finanze. Ritengo, quindi, che così si giustifica il fatto che l'iter della legge è stato affidato alla Commissione finanze. Per quanto riguarda la invasione di competenze io non ho dubbi perchè in Regione le Province sono due e sono certo che quella di Trento non abbia nulla da obiettare su questa iniziativa, che ha anzi sollecitato.

Debbo anche dire che qui non legiferiamo sulla materia: la formula di associazione a un istituto di cultura serve a fare una politica in un settore culturale che rimane in mano alla Provincia. Sono pronto a ripetere che la Regione, qualora in provincia di Bolzano avessero a sorgere analoghe iniziative, la Regione è pronta a sostenerle così come fa per quella di Trento. La Regione intende appoggiare qui e a Roma questa iniziativa.

In riferimento all'art. 70: dico che quei fondi non vengono dati su questo articolo dello statuto, ma vengono stanziati con una legge; quindi l'art. 70 non c'entra per niente. D'altra parte devo ricordare che è stato di recente modificato l'art. 68 che consente ulteriori notevoli entrate alle due Province e che di conseguenza l'art. 70 viene ad assumere le dimensioni degli anni scorsi. Le cose si sono modificate sia pure lentamente e già quest'anno si è potuto vedere che il bilancio della Regione ha avuto un aumento in cifra assoluta superiore a tutti quelli degli anni trascorsi. Ripeto che

se analoghe iniziative in provincia di Bolzano avessero a richiedere la presenza della Regione, troverebbero accoglimento immediato.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Lutteri.

LUTTERI (D.C.): Il Presidente della Giunta ha già risposto a tutte le osservazioni fatte dal consigliere Brugger, ma poichè il signor Presidente del Consiglio ha voluto fare riferimento all'art. 39 del regolamento, devo dire che quando alla Commissione finanze è stato affidato l'esame di questo disegno di legge, nessuno ha sollevato l'eccezione che questo esame fosse di sua competenza e nessuno ha obiettato che fosse necessario richiedere il parere di altra Commissione; prova ne sia che il disegno di legge stesso è stato approvato ad unanimità dalla Commissione finanze.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Ich möchte noch kurz zu den Ausführungen des Herrn Präsidenten des Regionalausschusses Stellung nehmen. Ich habe mich bei meinen Ausführungen auf den Art. 70 bezogen, der ja, wie zugegeben wird, schon des öfteren Gegenstand längerer Diskussionen gewesen war. Wir sind uns bewußt, daß die Verhandlungen um die Geldmittel der Region in Rom nicht leicht sind und natürlich alle Zweckmäßigkeitserwägungen mitspielen müssen, um einen möglichst hohen Prozentsatz zu erzielen. Mein Bezug auf Art. 70 steht jedoch in diesem Falle im Zusammenhang mit der Kompetenzfrage. Es wäre meines Dafürhaltens logischer, diesen Kulturellen Zweck durch die Provinz Trient zu erfüllen, wogegen niemand etwas einwenden kann. Es wäre daher der bessere Weg gewesen, anstatt ein Gesetz mit mangelnder Kompetenz der Region einzubringen, dieselben Mittel über

Art. 70 der Bilanz diesem Zwecke der Provinz Trient zuzuführen. Ich bin nach wie vor der Auffassung, daß der Inhalt dieses Gesetzes eine Kompetenz der Provinzen betrifft.

Ich muß auch in diesem Zusammenhange noch erwähnen, daß aus dem Berichte der Finanzkommission nicht hervorgeht, daß eine substantielle Behandlung des Gesetzes bzw. eine meritorische Diskussion über seinen Inhalt erfolgt hat und nur die finanzielle Seite Berücksichtigung gefunden hat. Ich kann auch verstehen, weshalb der Herr Präsident des Regionalrates dieses Gesetz der Finanzkommission übermittelt hat, da ja der Finanzassessor der Einbringer ist. Das ändert aber nichts an der Tatsache, daß dieser Gesetzentwurf bezüglich seines Wesenskerns schon eine Überprüfung wert gewesen wäre und dieselbe die Voraussetzung für die Überprüfung in der Finanzkommission hätte sein müssen. Nun sagt der Präsident der Finanzkommission mit Recht, wir hätten die Möglichkeit gehabt, das Gutachten einer anderen Kommission einzuholen. Dieses Gutachten wurde aber von niemandem in der Finanzkommission gefordert. Man kann aber wegen der in der Kommission unterbliebenen gründlichen Diskussion des Gesetzentwurfs im Regionalrat doch noch auf diese Seite zu sprechen kommen und der Regionalrat kann dann, wenn solche Mängel festgestellt und auch anerkannt werden, durch die Verweisung an eine Kommission diese Mängel beheben. Ich glaube, daß man hierüber noch diskutieren könnte. Außerdem glaube ich auch, daß die Frage des kulturellen Inhaltes des Gesetzes positiv zu beurteilen ist.

(Vorrei esprimere in breve la mia opinione sulle dichiarazioni del Presidente della Giunta. Nelle mie dichiarazioni ho fatto riferimento all'art. 70 che già è stato oggetto di lunghe discussioni, come del resto si è ammesso. Sappiamo che le trattative a Roma per ot-

tenere fondi alla Regione non sono facili e che naturalmente si deve far giocare ogni considerazione di opportunità per raggiungere una percentuale il più alta possibile. Il mio richiamo all'art. 70 si riferisce però in questo caso alla questione della competenza. Mi sembra che sarebbe più logico realizzare questo fine culturale attraverso la Provincia di Trento ed allora nessuno avrà qualcosa da obiettare. Invece di presentare alla Regione una legge per cui essa non ha competenza specifica, sarebbe stata una soluzione migliore versare alla Provincia di Trento la stessa somma per lo stesso fine attraverso l'art. 70 del bilancio: sono infatti ancor sempre del parere che la materia di questa legge sia di competenza delle Province.

A questo proposito devo anche far presente che dalla relazione della commissione alle finanze non risulta che si sia trattata la sostanza della legge o discusso il merito ma se ne è preso in considerazione soltanto il lato finanziario. Posso anche capire perchè il Presidente del Consiglio abbia passato la legge alla commissione alle finanze; infatti è stato l'Assessore alle finanze a presentarla. Ciò non cambia però il fatto che la sostanza di questo disegno di legge avrebbe meritato un esame che avrebbe dovuto costituire la premessa all'esame da parte della commissione alle finanze. Il presidente di questa commissione afferma ora a ragione che avremmo avuto la possibilità di consultare un'altra commissione, il cui parere però nessun partecipante alla commissione finanze ha richiesto. Visto che la legge non è stata trattata esaurientemente in commissione il Consiglio potrà affrontare l'argomento ed a sua volta, quando tali omissioni siano state constatate e riconosciute, ovviare all'inconveniente rinviando la legge ad una commissione. Credo che sull'argomento si possa ancora discutere

ed inoltre che si possa dare un giudizio positivo sul contenuto culturale della legge).

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte fragen, ob jetzt zuerst die Zuweisung an irgendeine Kommission entschieden wird, wobei ich nicht an die Zuweisung an die Kommission denke, deren Vorsitzender ich bin. Ich möchte also wissen, ob der Präsident des Regionalrates sich jetzt vorbehält, diese Zuweisung zu machen; wenn ja, dann hat es keinen Sinn, jetzt weiter in der Generaldebatte fortzufahren.

(Per chiedere se si deciderà ora prima di tutto il rinvio ad una qualsiasi commissione, senza pensare qui ad un rinvio alla commissione da me presieduta. Vorrei sapere dunque se il Presidente del Consiglio si riserva di rinviare la legge ad una commissione; se lo farà non c'è senso a continuare ora nella discussione generale).

PRESIDENTE: La parola al consigliere Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Mi pare che non debba farsi questione di un ulteriore esame della legge da parte della Commissione affari generali. Io condivido pienamente l'impostazione giuridica che il Presidente della Giunta regionale ha dato al problema, direi che si tratta della interpretazione esatta. Mi pare piuttosto contraddittorio l'atteggiamento che viene assunto dal consigliere Benedikter e dalla S.V.P. che nega che il tema sia di competenza della Regione, ma esige che esso sia esaminato dalla Commissione affari generali nel merito del provvedimento proposto. La Giunta regionale è giustamente partita

dal presupposto di non avere competenza alcuna in materia di cultura; tanto è vero che la legge normativa sull'Istituto trentino di cultura è stata approvata dal Consiglio provinciale di Trento.

La Regione è soltanto chiamata a dare un contributo finanziario ed a partecipare, con un suo rappresentante, al consiglio di amministrazione dell'istituto stesso. Un esame della legge da parte della Commissione affari generali, e nel suo merito, equivarrebbe, da un punto di vista giuridico, ad affermare la competenza della Regione su questa materia.

Poi vorrei anche aggiungere che qui non c'entra l'art. 70. La Regione partecipa all'Istituto, ad una iniziativa non sua, nata da una legge provinciale, ma mi pare che ogni regione, e quindi anche la nostra, abbia l'interesse allo sviluppo delle attività culturali anche se non ha la competenza a legiferare sulla materia: ed ha così ottenuto il suo scopo, servito il suo interesse. Anche da un punto di vista sostanziale, sarebbe veramente errato il ricorso suggerito all'art. 70: l'istituto di cultura non è la Provincia, ha una propria personalità giuridica. Se i fondi fossero messi a disposizione attraverso l'art. 70, nessuna imposizione, nessun vincolo di destinazione potrebbe essere ad essi imposto: spetterebbe al Consiglio provinciale destinarne l'uso su questo articolo con una ben precisa destinazione, allora sì che avremmo una autentica lesione della autonomia delle Province.

Il cons. Brugger afferma non essere chiaro se la Regione ha la competenza a questa associazione? Ma noi siamo associati ai Comuni d'Europa, a tante altre organizzazioni culturali o semipolitiche; e mi pare che sarebbe davvero grave voler privare la Regione della facoltà di questi interventi, che non rappresentano sue competenze, vietare alla Regione determinate partecipazioni di natura cultu-

rale: sarebbe, direi, limitare le possibilità anche della nostra opera.

Un rinvio alla Commissione affari generali per un esame di merito è contrario alle competenze; evidentemente un esame di merito ci sarà, ma sarà un esame generale da parte di questo Consiglio sulla opportunità che la Regione partecipi ad una iniziativa che è propria della **Provincia e si svolge secondo precise norme che la Provincia si è liberamente date nell'esercizio delle proprie competenze.**

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte noch einmal bitten, daß der Präsident des Regionalrates seine Entscheidung trifft. Je nach dieser Entscheidung wird auch meine Stellungnahme sein. Ob es die eine, die andere oder die dritte Kommission ist, das ist eine andere Frage und das soll der Präsident des Regionalrats entscheiden. Im Bericht der Finanzkommission wird jedenfalls zur Sache nicht Stellung genommen. Es muß aber eine Kommission da sein, die zur Substanz Stellung nimmt.

(Vorrei pregare ancora una volta il Presidente del Consiglio di voler decidere: in base alla sua decisione esprimerò poi la mia opinione. Di che commissione poi si tratti è un'altra questione che dovrà decidere il Presidente del Consiglio. La relazione della commissione finanze non entra comunque nel merito della materia e ci dovrà pur essere una commissione che lo faccia).

PRESIDENTE: La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Non capisco proprio questa insistenza

di Benedikter; mi pare che, in base allo stesso Statuto di autonomia e delle norme del nostro regolamento, il disegno di legge sia ora di competenza del Consiglio. Le Commissioni, bene o male, lo hanno licenziato, inviandolo in aula. Mi pare impertinente — nel senso di non pertinente, tanto per non essere frainteso — richiedere al Presidente del Consiglio una decisione alla quale il Regolamento non lo obbliga.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Meine Kollegen haben die Frage der Einhaltung der Geschäftsordnung aufgeworfen. Hierzu ist in ersten Linie der Präsident des Regionalrates verantwortlich. Es ist nicht das erste Mal, daß ein bereits im Regionalrat behandeltes Gesetz an irgendeine Kommission wegen Zuständigkeitsfragen rückverwiesen wird. Also ich werfe die Frage auf, ob der Präsident des Regionalrates im Sinne der Geschäftsordnung es nicht richtig erachtet, es noch einer anderen Kommission zur sachlichen Beurteilung zu unterbreiten.

(Alcuni colleghi hanno sollevato la questione del rispetto del regolamento interno; responsabile di questo è in prima linea il Presidente del Consiglio. Non è del resto la prima volta che una legge già trattata in Consiglio regionale viene rinviata per competenza ad una od all'altra commissione. Porrò dunque la domanda se il Presidente del Consiglio non ritenga giusto, ai sensi del regolamento interno, sottoporre la questione ad un'altra commissione per un giudizio oggettivo).

PRESIDENTE: Io ritengo di aver fatto quanto dovevo fare, spetta ora al Consiglio

decidere. Se il Consiglio ritiene che sia necessario il rinvio alla Commissione affari generali, voti sì, altrimenti no.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, andando avanti di questo passo ci dobbiamo attendere veramente le cose più impensate per giustificare il rigetto della responsabilità che si dovrebbe invece assumere. Nei prossimi interventi sulla discussione di altra legge avverrà che qualcuno accuserà il gruppo linguistico italiano di aver messo in croce il Presidente del Consiglio regionale, vedrà.

Il suo giudizio, signor Presidente, è stato quello richiesto dal nostro regolamento quando la Presidenza riceve un disegno di legge. Lei ha fatto un giudizio, che io condivido pienamente, sul quale il Consiglio non è autorizzato a ritornare. La sua assegnazione corrisponde in pieno: non si tratta qui di una legge normativa, ma della concessione di un contributo ad una iniziativa culturale posta in essere dalla Provincia autonoma di Trento. Sono fuori posto le richieste di un rinvio alla Commissione affari generali, il cui presidente è come il prezzemolo, vuole essere dappertutto, tanto che mi vien voglia di chiamare Benedikter l'on. Prezzemolo. Ma perchè mai dovrebbe essere una questione di sua competenza, perché? In questo caso manca anche la possibilità legale di formulare la richiesta come è stata formulata. Penso che ciò sia dovuto al fatto che nella Commissione affari generali ci sono maggiori possibilità di manovra, ci sono maggioranze più facilmente aggiustabili, si giudichi come il Presidente vuole; altrimenti non mi spiegherei questa continua bramosia. Tutti ricordiamo l'iter penoso del disegno di legge sul Museo di Storia naturale; e mi pare che

sempre, con ogni pretesto, si tenti di acuire la sensazione di una prevaricazione a favore di Trento ed a danno di Bolzano dei fondi regionali.

Lei, signor Presidente, si è bene comportato ed ha rettamente interpretato il regolamento del nostro Consiglio: non rimetta in discussione il suo operato, sarebbe costituire un grave precedente.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Il Consiglio sarà chiamato a decidere su questa questione. Io concordo comunque pienamente col collega Ceccon che il Consiglio non debba essere continuamente chiamato a decidere norme regolamentari che spettano all'interpretazione del Presidente.

L'obiezione avanzata dal cons. Benedikter e dalla S.V.P. è irrituale perchè avrebbe dovuto essere fatta, eventualmente come osservazione sull'ordine del giorno dei lavori. In secondo luogo devo osservare che la Commissione affari generali ed il suo presidente, hanno dei doveri cui corrispondono dei diritti, ed hanno dei diritti cui corrispondono dei doveri. Non è da oggi che l'argomento è stato posto all'ordine del giorno. E perchè, se ciò è contrario al regolamento, non si è sollevata in tempo l'obiezione, segnalandola alla Presidenza del Consiglio? Perchè dobbiamo venire qui, ora, senza che sia stata levata una osservazione, neanche in apertura di seduta, con queste obiezioni?

In quanto al merito, non vale nemmeno la pena di discutere. La legge costituisce soltanto un intervento di carattere finanziario come molte altre volte e per molte altre iniziative è avvenuto: non c'è alcun rapporto con le competenze culturali delle Province od al-

tro; si dà l'adesione all'istituto di cultura, che ha una propria personalità ed una propria figura giuridica, ben distinta dalla Provincia. La prego perciò, signor Presidente, di mantenere la sua decisione.

PRESIDENTE: Non ho il minimo dubbio di aver agito a norma di regolamento; tuttavia, poichè la richiesta è stata avanzata da un consigliere, ritengo di dover rimettere la decisione alla sovranità del Consiglio.

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Devo dichiarare che non ritengo esatto quanto è stato dichiarato che la Commissione finanze non si occuperebbe del merito delle leggi sottoposte al suo esame. Io, se fossi un componente di quella Commissione, avrei reagito a questa affermazione. Può essere che la Commissione finanze non entri nel merito quando il suo parere, a carattere tecnico, è richiesto da un'altra Commissione in base all'art. 39 per i provvedimenti che implicano nuove, maggiori spese; ma per tutte le altre materie, la Commissione finanze è una Commissione come tutte le altre, non è composta di minorati, è composta di consiglieri che entrano nel merito dei problemi come fanno gli altri. Il rinvio ad altra Commissione richiesto per questo disegno di legge, poi, è completamente fuori del regolamento. I signori consiglieri mi vedono spesso sfogliare questo regolamento, ma si tratta delle norme che devono regolare la nostra convivenza. Ora il rinvio ad altra Commissione è previsto dall'art. 82, ma soltanto quando sia stata esaurita la discussione generale, il che non è avvenuto, ed ancora non ci sia stato il passaggio alla discussione articolata. Altre norme, sulla materia, non ci sono. Non è esatto neanche che la decisione debba essere adottata, in questo momento, dal Presidente o dal

Consiglio; eventualmente questa proposta deve essere avanzata a chiusura della discussione generale. Il Presidente del Consiglio rimane, naturalmente, arbitro delle sue decisioni.

Tuttavia io mi dichiaro contrario ad ogni rinvio, perchè ciò costituirebbe una lesione del regolamento e verrebbe ad ammettere che questa legge è stata posta irritualmente all'ordine del giorno, il che non è.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): Prima di sfogliare gli articoli del regolamento, bisognerebbe fare un esame della questione di fondo. Questo disegno di legge investe una competenza specifica della Regione? No, assolutamente. Si tratta di un contributo che viene approvato con legge. Mi pare che le Commissioni abbiano compiti ben definiti nelle materie loro assegnate, e non vedo perchè l'esame di questo provvedimento dovrebbe essere rinviato alla Commissione affari generali. A che titolo? Sulla base di quale competenza regionale? Bene ha fatto il Presidente assegnandolo alla Commissione alle finanze. Questa è la natura del dibattito, al di fuori ed al di sopra del regolamento.

PRESIDENTE: Metto ai voti la proposta del cons. Benedikter di rinvio del provvedimento alla Commissione affari generali: la proposta è respinta a maggioranza.

Signori, si apre la discussione generale.
La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es geht hier darum grundsätzliche Fragen überhaupt aufzuwerfen oder nicht. Nun handelt es sich aber um eine grundsätzliche Frage, die aufgeworfen werden muß und zwar ganz unabhängig davon, ob es um eine Million, um 100 Millionen oder was immer für einen Betrag geht. Wir haben uns

schon dagegen zur Wehr gesetzt, daß die Region z.B. ein Kulturinstitut, wie es das regionale Museum für Naturgeschichte ist, normativ regelt. Diesbezüglich hat dann der Präsident des Regionalausschusses im Regionalrat erklärt, er wolle diese Frage mit den beiden Provinzen, obwohl der Sitz dieses Institutes in Trient ist, bereinigen. Die weitere Behandlung des Gesetzes im Regionalrat ist dadurch suspendiert worden. Jetzt kommt ein anderes Gesetz, das nicht normativ das Institut regelt, weil dies durch Provinzgesetz erfolgt, da es sich um ein provinzielles Kulturinstitut handelt. Die Region beteiligt sich jedoch als Gründungsmitglied dieses Instituts und hier kommt wiederum diese grundsätzliche Frage zum Vorschein, zu der wir Stellung nehmen müssen, damit nicht ein Präzedenzfall geschaffen wird. Es mag natürlich stimmen, daß die Provinz Trient die Region angeregt hat, einen solchen gesetzgeberischen Schritt zu unternehmen. Wir wissen ja, daß die autonomistische Empfindsamkeit — zumindest was das Verhältnis zwischen Provinz und Region betrifft — eine andere ist zwischen der Provinz Trient und der Region als zwischen der Provinz Bozen und der Region. Im Trentino mag es unter Umständen für jedermann unbedeutend erscheinen, ob nun die Region in einem bestimmten Sachgebiet Geld gibt oder die Provinz. Die Hauptsache ist, daß das Geld gegeben wird. Aber hier befinden wir uns einem Regionalgesetz gegenüber und gerade die Ausführungen des Präsidenten des Landesauschusses von Trient beweisen in dieser Hinsicht deutlich genug, worum es geht. Er sagt, wenn die Region diese 20 Millionen über Art. 70 der Provinz Trient zugewendet hätte, dürfte sie bei dieser Gelegenheit die 20 Millionen nicht binden; wenn sie es aber außerhalb des Art. 70 tut, dann könne sie auch mit Regionalgesetz Ausgaben regeln, die Sachgebiete

provinzieller Zuständigkeit betreffen. Gerade das beweist meiner Ansicht nach, daß die Region hier über ihre Kompetenz hinausgeht. Wir haben zum Unterschied von anderen Regionen, wie Sizilien, Sardinien, Aosta, drei autonome Gebilde: die Region und die zwei autonomen Provinzen. Zwischen diesen autonomen Gebilden ist keine sogenannte vertikale Trennung der Kompetenzen vollzogen worden in dem Sinne, daß etwa die Region unter einem Aspekt für ein bestimmtes Sachgebiet zuständig ist und die Provinzen unter einem andern Aspekt, sondern wenn es sich um Einrichtungen regionalen Interesses handelt für welche die Region zuständig ist, und um solche provinzieller Natur, für welche dann die Provinzen zuständig sind, ist eine sogenannte horizontale Kompetenzenteilung vollzogen worden, d.h. es gibt klar bezeichnete Sachgebiete, die in die Zuständigkeit der Region fallen und andere, die in die Zuständigkeit der Provinzen fallen. Die Region darf sich daher als Körperschaft öffentlichen Rechts nur mit jenen Materien befassen und dort ihre Politik betreiben, für die sie zuständig ist. Wenn wir von den juristischen Dingen absehen, dürfte wohl allen einleuchten, daß, wenn die Region zuständig sein sollte, sich durch Gesetze als Gründungsmitglied zu beteiligen oder auch in anderer Weise finanziell für die eine oder die andere kulturelle Angelegenheit einzutreten, sie damit Kulturpolitik betreiben kann. Denn die Kulturpolitik betreibt man wie jede Politik in erster Linie darum, daß die entsprechenden Tätigkeiten irgendwie finanziert werden. Und ich stelle die Behauptung auf, daß die Region in dieser horizontalen Kompetenzteilung, wie sie sich hier auf Grund des Autonomiestatuts ergibt, nicht befugt ist, irgendwie Kulturpolitik zu betreiben. Das ist nicht ihre Sache. Sie kann Landwirtschaftspolitik betreiben überall dort, wo sie primäre oder auch sekundäre Ge-

setzung hat, nicht aber dort, wo die Provinzen ihre primäre Zuständigkeit haben. Man sagt, das geht nur die Provinz Trient an und interessiert die Provinz Bozen überhaupt nicht. Bitte, solange wir uns als Vertreter beider Provinzen in einem Regionalrat befinden, dürfte es unsere Pflicht sein, wenn wir die Frage nicht auf sich beruhen lassen wollen, auch dann die Frage aufzuwerfen, wenn unmittelbar nur die Provinz Trient und die Region berührt werden, abgesehen vom Finanziellen. Auch der Verfassungsgerichtshof hat erklärt, daß immer, wenn es sich um eine Kompetenzabgrenzung zwischen Provinzen und Staat oder Provinzen und Region handelt, beide Provinzen von Amts wegen interessiert und daher auch befugt sind, am entsprechenden Kompetenzprozess teilzunehmen, d.h. daß sie auch eine entsprechende Legitimation hierzu besitzen. Dann heißt es aber, es sei eine Beteiligung und das habe mit der Sache nichts zu tun. Ich möchte daher nur die Frage stellen, ob das Ministerium für Beteiligungen auch mit kulturellen Dingen zu tun hat.

Dafür dürfte wohl das Ministerpräsidium, vielleicht das Innenministerium zuständig sein, aber bestimmt nicht das Ministerium für Beteiligungen, das sich mit wirtschaftlichen Fragen befaßt. Und damit, glaube ich, ist eben auch alles gesagt. Die Region hat, wie es im Art. 70 heißt, die Aufgabe, die Provinzen in die Lage zu versetzen, ihre Zielsetzungen zu erreichen oder ihre Funktionen zu erfüllen. Wenn sie den Provinzen diesbezüglich finanziell zu Hilfe kommen will, hat sie einen Kanal, der vorgezeichnet ist: Art. 70. Die Region kann aber nicht, weder normativ noch mit Gesetz, auf Sachgebieten tätig werden, die in die Zuständigkeit der Provinzen fallen.

(Il problema è se sollevare o no questioni di principio: questa però bisogna sollevarla

e ciò indipendentemente dal fatto che sia in gioco un milione, 100 milioni od una somma qualsiasi. Non ci siamo già opposti a che la Regione detti disposizioni normative su un istituto culturale come è il Museo regionale di storia naturale. A questo proposito il Presidente della Giunta ha dichiarato poi in Consiglio regionale di voler chiarire la questione con le due Province sebbene la sede del Museo sia a Trento: la trattazione della legge in Consiglio è perciò stata sospesa. Ora ci troviamo di fronte ad un'altra legge che non dà disposizioni normative all'istituto, poichè, trattandosi di un'istituzione provinciale, queste sono state emanate dalla Provincia; la Regione partecipa però in qualità di socio fondatore e qui riaffiora la questione di principio su cui dobbiamo prendere posizione affinchè non si crei un precedente. Naturalmente può benissimo esser vero che è stata la Provincia di Trento a spingere la Regione ad un passo del genere. E' noto che la sensibilità autonomistica, almeno per quanto riguarda il rapporto Provincia-Regione, è diversa fra la Provincia di Trento e la Regione e la Provincia di Bolzano e la Regione. Nel Trentino può non essere importante per nessuno da dove vengano i mezzi per una determinata iniziativa, se dalla Regione o dalla Provincia; importante è soltanto che i mezzi si reperiscano. Qui ci troviamo però di fronte ad una legge regionale e proprio le dichiarazioni del Presidente della Giunta regionale di Trento dimostrano a questo proposito con sufficiente chiarezza come stiano le cose. Egli afferma che se la Regione avesse destinati alla Provincia di Trento questi 20 milioni attraverso l'art. 70, non potrebbe vincolarne in questa occasione la destinazione: se invece l'assegnazione si fa indipendentemente dall'art. 70 allora sarà possibile alla Regione regolamentare con una sua legge delle spese riguardanti materie di competenza provinciale. Mi sembra

che proprio questa circostanza dimostri come la Regione vada qui oltre le sue competenze. A differenza di altre Regioni come la Sicilia, la Sardegna e la Valle d'Aosta noi abbiamo tre enti autonomi: la Regione e le due Province. Fra questi enti autonomi non si è effettuata una divisione cosiddetta verticale delle competenze, nel senso che la Regione sia competente per un determinato aspetto e la Provincia per un altro aspetto di una stessa materia ma, quando si tratta di istituzioni di interesse e competenza della Regione o di istituzioni di natura e di competenza provinciale, è stata realizzata una cosiddetta ripartizione orizzontale delle competenze, cioè esistono materie ben definite che sono competenza della Regione ed altre materie che sono competenza delle Province. Come ente di diritto pubblico la Regione può perciò intervenire e fare una propria politica soltanto nelle materie di sua competenza. Lato giuridico a parte, dovrebbe essere chiaro a tutti che se la Regione fosse competente a partecipare come membro fondatore o ad entrare in altro modo finanziariamente in una o l'altra iniziativa culturale, allora essa potrebbe fare una sua politica culturale. Infatti anche questa politica, come qualsiasi altra, la si fa in prima linea finanziandone in qualche modo le attività. Io affermo perciò che la Regione non è autorizzata, in questa divisione orizzontale delle competenze in base allo Statuto di autonomia, a fare qualsiasi politica culturale: ciò non rientra nei suoi compiti. Essa può fare della politica, per es. agraria, in tutti i campi in cui abbia competenza legislativa primaria od anche secondaria ma non là dove le Province hanno una loro competenza primaria. Si dirà che la faccenda interessa soltanto la Provincia di Trento e non quella di Bolzano: prego, finchè noi, rappresentanti delle due Province, saremo riuniti in un unico Consiglio regionale, dovrebbe essere un dove-

re non lasciare che la questione rimanga in sospeso ma affrontarla, anche se soltanto la Provincia di Trento e la Regione ne sono direttamente toccate ed a parte il lato finanziario della cosa. Anche la Corte Costituzionale ha sentenziato che quando si tratta di una delimitazione delle competenze fra le Province e lo Stato o fra le Province e la Regione, entrambe le Province vi siano interessate d'ufficio e perciò anche autorizzate a partecipare al relativo processo sulle competenze, cioè esse hanno a tale riguardo una legittimazione. In questo caso si asserisce però che si tratta di una partecipazione e perciò di tutt'altra cosa. Vorrei porre soltanto la domanda se il Ministero delle partecipazioni statali abbia a che fare con gli affari culturali: in questo caso competente dovrebbe essere invece la Presidenza del Consiglio dei Ministri od il Ministro dell'Interno ma senz'altro non il Ministero delle partecipazioni statali che si occupa di questioni economiche. Con ciò credo di aver detto tutto. La Regione ha, come risulta dall'art. 70 il compito di mettere le Province in grado di raggiungere le finalità ed esercitare le funzioni loro proprie. Se essa vuole venire in aiuto alle Province in questo campo, esiste un canale prescritto: l'art. 70. La Regione non può altrimenti, nè con norme nè con leggi, prendere iniziative in materie che rientrano nelle competenze delle Province).

PRESIDENTE: La parola al consigliere Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Vorrei fare ancora uno sforzo per dire a Benedikter le nostre ragioni, per mettere più a punto il tema della delimitazione delle competenze, che costituisce una sua lodevole preoccupazione. In questo caso mi pare proprio che motivo di preoccupazione non esista; direi che renderemmo proprio un cattivo ser-

vizio alle competenze autonome delle Province, statuendo il principio che la Regione non possa intervenire ad aiutarle, mi pare proprio il caso del cane che si morde la coda. Si tratta di vedere se la Regione invade, con questo provvedimento, il campo di competenze delle Province: ed io rispondo di no. Il Consiglio provinciale di Trento, nella espressione della sua libera volontà, ha fatto una legge; di sua libera volontà ha espresso il desiderio che altri soci si associno al suo sforzo nel creare l'istituto di cultura, come soci fondatori, come soci aggregati e così via ha aperto anche alla Regione la possibilità di partecipare, ma questa apertura è venuta dalla volontà del Consiglio provinciale. Ciò non sposta affatto i limiti della competenza. Perchè il Consiglio provinciale è venuto a questa determinazione sovrana, non imposta da alcuno, di cui poteva anche fare a meno? Per due motivi principali. Il primo, ed il meno importante, è stato quello dell'apporto finanziario; il secondo, di gran lunga più importante, è stata la considerazione che la cultura è una cosa assai diversa dalla zootecnia, dall'agricoltura, dall'artigianato o dall'industria; e che, quindi, anche nell'esercizio delle nostre competenze, occorre dell'apertura. La cultura è un settore che non soffre confini, nel quale non si può essere rigidi. Abbiamo desiderato la presenza della Regione tra i soci fondatori dell'Istituto, proprio perchè questa presenza poteva significare una valutazione, una visione più ampia. Sarebbe davvero un cattivo servizio reso alla autonomia delle Province vietare questo, perchè se la Regione consente, con questa sua partecipazione, la realizzazione di nostre iniziative, forse, senza la Regione, noi dovremmo abbandonarle. Mi pare proprio questo il caso di un servizio che la Regione rende alla autonomia delle Province, alle competenze delle Province in materia culturale. Ed è un egregio servizio.

Se la Regione intervenisse con propria legge ad imporre l'istituzione dell'istituto, allora la cosa sarebbe diversa; ma l'intervento avviene a favore di un Istituto che è nato ed è disciplinato soltanto dalla legge provinciale. E' un aiuto che la Regione presta, non esercizio di competenza alcuna.

Il discorso dell'art. 70 non torna; perchè la cosa è tutta diversa dal punto di vista finanziario. E' possibile vincolare la destinazione dei fondi ex art. 70? Non è possibile, non è accettabile: spetta soltanto al Consiglio provinciale, nella sua autonomia, di decidere la assegnazione dei fondi in questione. In secondo luogo ripeto che l'aspetto finanziario del provvedimento è importante, ma non è il più importante, lo è assai più l'aspetto della politica culturale. Il Consiglio provinciale ha desiderato che al contributo finanziario corrisponda anche la presenza di un rappresentante della Regione all'organo dirigente di questa politica culturale, che non cessa perciò di essere istituzione diretta e disciplinata soltanto dalla Provincia; e sarebbe, ripeto, un cattivo servizio reso alla autonomia ed alle competenze delle Province bloccare queste possibilità.

Rimane l'ulteriore punto svolto dal collega Benedikter: ci sarebbe un *debor* delle competenze regionali, cioè una espansione illegittima delle competenze regionali; secondo, queste competenze regionali invadono e quindi limitano sfere di competenza altrui. Al secondo punto credo di aver risposto. Certamente non c'è alcuna minima invasione delle competenze provinciali in materia culturale, e se debordo c'è in altre direzioni, vorrei osservare che renderemmo davvero un cattivo servizio alla autonomia nostra, se ci mettessimo a limitare, così per il gusto di limitare, la autonomia della Regione. D'accordo sul rispetto assoluto dei settori di competenza delle Province; ma quando ciò non è, come non è in

questo caso, assolutamente, sarebbe un danno limitare le possibilità di azione della Regione.

Guardiamo, per favore, la cosa più da vicino, consideriamo questa legge nel suo autentico significato. Anche la Provincia di Bolzano potrebbe partecipare, se lo volesse, e noi ce lo auguriamo perchè sarebbe una cosa veramente bella anche al di là dell'apporto finanziario, anche su un piano più alto ed importante: sarebbe una bella cosa anche che analoga occasione fosse offerta dalla Provincia di Bolzano e vi assicuro che la Provincia di Trento sarebbe lieta di parteciparvi e di contribuirvi.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Dopo l'esposizione del presidente Kessler, che dovrebbe aver dissipato gli amletici dubbi del cons. Benedikter, voglio occuparmi di un altro aspetto del problema: già di fronte alla legge proposta dalla Regione per il Museo di Storia naturale, ci si disse che la Regione avrebbe invaso le sfere di competenza della Provincia. E noi abbiamo accettato questa impostazione del cons. Benedikter, e si fece compiere a quel provvedimento legislativo tutt'altra strada. Quando, per analogia la materia si ripresenta, si afferma che quanto era stato detto era sbagliato: ma quando è possibile indovinare la strada giusta per le due Province? Che poi ogni intervento finanziario della Regione nei campi di competenza delle Province non costituisca invasione o lesione delle sfere di competenza, lo testimonia proprio il cons. Benedikter, il quale dovrebbe, se coerente, restituire alla Regione il mezzo miliardo che ha pure incassato quando la Regione fece una legge che stanziava quell'importo — ed altrettanto per la Provincia di Trento — a favore dell'istruzione professionale, con una destinazione,

quindi, ben chiara, nel campo di una delle competenze più gelosamente difese dalle Province. Evidentemente le affermazioni che egli ha fatto stamane sono conseguenza di un particolare *humor*, dovuto forse alle condizioni climatiche di questo momento.

Voler ridurre la Regione al livello di un comune, anzi minore di un comune è, mi pare, fuori di ogni materia pensabile e opinabile. Perchè se domani il centro cinematografico universitario presenta una domanda di contributo al comune di Bolzano, il comune di Bolzano questo contributo dà, e può darlo, senza per questo nemmeno pensare di fare della politica culturale e di ledere le competenze della Provincia in campo culturale.

E' un atto amministrativo quello che la Giunta propone, è un atto amministrativo per compiere il quale ha bisogno di una legge appoggio perchè non esiste lo stanziamento in bilancio e perchè tutte le spese ricorrenti devono essere sorrette da un impegno di legge. Lei vede che le eccezioni sollevate hanno carattere puramente capzioso, non hanno motivo di esistere.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Präsident des Landesausschusses von Trient hat sich mit mir in einer ernsthaften Art und Weise auseinandergesetzt. Er hat sich bemüht — so ist es mir vorgekommen — in gewisser Hinsicht auch die Gründe zu verstehen, die uns bewegen. Ich habe darauf hingewiesen, daß gegenüber den gesetzgeberischen Äußerungen der Region in der Provinz Trient eine andere Empfindsamkeit herrscht. Wir können uns hier selbstverständlich nicht in langatmige wissenschaftliche Auseinandersetzungen einlassen und es hätte höchstwahrscheinlich auch kei-

nen Sinn; deshalb muß man sich kurz fassen. Da wir aber eine Mehrheit haben, die entschlossen ist, dieses Gesetz so zu genehmigen, muß ich trotzdem dazu Stellung nehmen, damit es eben im Protokoll bleibt und diese Argumente auch für die Zukunft wenigstens im Protokoll ausscheiden. Es geht nicht um den Hund, der sich in den Schwanz beißt, bzw. « del cane che si mangia la coda »; es geht hier um eine grundsätzliche Angelegenheit. Vielleicht habe ich mich zu kurz gefaßt, wenn ich gesagt habe, der Sinn dieser Einteilung zwischen Region und Provinzen ist doch der, daß die Provinzen hinsichtlich der Kulturpolitik autonom sein sollen. Ob die Region befugt ist, mit oder ohne Einverständnis der Provinz, Kulturgesetze zu erlassen, ist eine Sache die nicht zur Debatte steht.

(Interruzioni).

Ja bitte, dann macht eine Kulturpolitik! Die Region bestimmt dann, welche kulturellen Tätigkeiten sie in einer Provinz fördert und welche nicht. Sie benötigt dann nicht das Einverständnis der Provinz und treibt Kulturpolitik. Das war jedoch nicht der Sinn des Autonomiestatuts und der Sinn dieser horizontalen Kompetenzteilung. Man hat immer wieder erklärt, daß hinsichtlich der kulturellen Dinge, soweit der Staat nicht zuständig ist, die Provinzen das letzte Wort zu sagen haben und die Provinzen hierüber bestimmen. Sie müssen hierzu von der Region die Mittel bekommen. Das ist aber eine andere Frage. Es kann nicht den Art. 70 geben und zugleich auch einen anderen Weg. Dort, wo die Provinz zuständig ist, kann es nur den Art. 70 geben, d.h. Zuwendung von Mitteln von der Region an die Provinzen; dies gilt auch hinsichtlich der Berufsschulen, für welche die Region an die Provinz 500 Millionen gegeben hat, damit sie ihre Kompetenz besser ausüben kann; deshalb hat

sie nicht selbst Berufsschulinstitute finanziert, sondern hat sie der Provinz gegeben, damit die Provinz die gesamte Berufsausbildung besser finanzieren kann. Wir wissen, daß die Gemeinden und Provinzen, die Normalprovinzen, eine allgemeine Zuständigkeit für Dinge öffentlichen Interesses haben und daß sie, soweit ihre Mittel reichen — früher hat man es Fakultativausgaben geheißt —, intervenieren können. Diese allgemeine Zuständigkeit hat aber die Region nicht. Dr. Kessler sagt, man soll der Region doch nicht streitig machen, etwas zu tun, wenn es von allgemeinem Interesse ist, obwohl sie vielleicht streng genommen nicht zuständig wäre. Hiermit kann man einverstanden sein, nicht aber, wenn es sich um eine Zuständigkeit der Provinzen handelt. Die beiden Körperschaften, d.h. Region und Provinz, befinden sich auf derselben Ebene autonomer politischer Körperschaften. Wenn sich daher die Region irgendwo betätigen will ohne die Zuständigkeit zu haben und wo auch die Provinzen nicht zuständig sind, aber etwas im Interesse der Bevölkerung getan werden kann, dann soll sie es tun, aber nicht ausgerechnet dort, wo die Provinzen zuständig sind und die Gefahr besteht, damit eine Konfusion hinsichtlich der Zuständigkeit darüber hervorgerufen, wernun die Kulturpolitik und wer die Wirtschaftspolitik usw. betreiben soll. Die Tatsache, daß die Gemeinde Bozen oder die Provinzen mit Verwaltungsbeschluß Beiträge geben können, hat damit nichts zu tun. Hier geht es um ein Gesetz der autonomen Region und wir sind immer dahingehend belehrt worden, daß nur dort ein Gesetz herausgegeben werden kann — ob es sich nun um eine Beteiligung oder um ein Normativgesetz handelt, ist gleich —, wo eine Zuständigkeit vorhanden ist. Dieser Vergleich mit dem Verwaltungsakt der Gemeinde Bozen ist deshalb nicht zutreffend und ich möchte nur noch einmal betonen,

daß, wenn die Region diese Sache fördern will, sie den Kanal bzw. die « via maestra » des Art. 70 zur Verfügung hat. Dr. Kessler sagt, die Region kann uns dort das Geld geben, dürfe es aber nicht binden. Wie wir wissen, braucht es keine Bindung durch ein Gesetz; es kann sich aber auch um eine politische Bindung handeln und im Regionalrat kann die Mehrheit der entsprechenden Provinz gewissermaßen eine politische Verpflichtung übernehmen, praktisch kommt es jedoch auf das gleiche hinaus, nämlich, daß die Region den Provinzen mehr Mittel zuteilt und erklärt, daß sie gewisse provinzielle Zuständigkeiten fördern möchte. Die Region hat aber jedenfalls diese vorgezeichnete « via maestra » und ich bin daher der Ansicht, daß die Region keine Zuständigkeit hat, ein solches Gesetz zu erlassen.

(Il Presidente della Giunta provinciale di Trento ha discusso seriamente con me e mi è sembrato che egli si sia sforzato di comprendere in un certo senso le ragioni che ci muovono. Ho accennato al fatto che, nei confronti dei provvedimenti legislativi della Regione, c'è in Provincia di Trento una sensibilità diversa che in Provincia di Bolzano. Naturalmente non possiamo qui entrare in lunghe disquisizioni scientifiche che probabilmente non sortirebbero esito alcuno: bisognerà perciò esser brevi. Visto però che abbiamo una maggioranza ben decisa ad approvare questa legge così com'è devo ciò nonostante prendere posizione in proposito affinché i miei argomenti vadano almeno a verbale per il futuro. Non si tratta del cane che si morde la coda, si tratta di una questione di principio.

Forse mi sono espresso troppo concisamente dicendo che il senso di questa divisione di competenze fra la Regione e le Province è quello che le Province debbono essere autono-

me in materia di politica culturale. Fuori discussione è la questione se la Regione sia autorizzata ad emanare leggi in materia di cultura, con o senza l'approvazione della Provincia.

(Interruzioni).

Prego, allora fate pure una politica culturale!

La Regione deciderà dunque quali siano le attività culturali da incrementare o non incrementare in una provincia: essa non avrà bisogno del benessere della Provincia e questa sarà politica culturale. Questo comunque non era il senso dello Statuto di autonomia nè quello della divisione orizzontale delle competenze. Si è sempre dichiarato e ripetuto che per quanto riguarda gli affari culturali è la Provincia che ha da dire l'ultima parola e da decidere in tutti i casi in cui non sia competente lo Stato. A tal fine la Provincia dovrà ricevere i mezzi dalla Regione: questa è però un'altra questione. Non possono esistere contemporaneamente l'art. 70 ed un'altra via. In tutti i casi di competenza della Provincia non ci può essere che la via dell'art. 70, cioè l'assegnazione di mezzi alle Province da parte della Regione: questo vale anche per le scuole professionali, per cui la Regione ha passato alle Province 500 milioni affinché esse potessero meglio esplicare le loro competenze. La Regione non ha finanziato dunque direttamente le scuole professionali ma ha fornito i fondi alla Provincia affinché questa potesse più adeguatamente finanziare tutta l'istruzione professionale. E' noto che i Comuni e le Province normali hanno una competenza generale in materie di pubblico interesse e che possono anche intervenire — queste si chiamavano una volta spese facoltative — per quanto lo permettono i loro mezzi. Ora questa competenza generale la Regione non ce l'ha. Il dott. Kessler dice che non si deve contestare alla Regione una iniziativa che sia

nell'interesse generale anche se forse questa non sarebbe di sua stretta competenza. Su ciò si può essere d'accordo a meno che non si tratti di una competenza provinciale. Entrambi gli enti, Regione e Provincia, si trovano sullo stesso piano come ente autonomo e politico: se dunque la Regione vuole intervenire dove è possibile fare qualcosa nell'interesse della popolazione, in un campo in cui nè essa nè la Provincia sono competenti, allora lo faccia; non intervenga però proprio in un campo di spettanza delle Province e dove ci sia pericolo di suscitare confusione sulle competenze, su chi debba fare una politica culturale e chi una politica economica, ecc. Il fatto che il Comune di Bolzano o le Province possano concedere contributi con atti amministrativi non c'entra qui affatto: qui si tratta di una legge della Regione autonoma e ci è sempre stato insegnato che una legge può essere emanata soltanto quando ci sia la relativa competenza, indifferentemente che si tratti di una partecipazione o di una legge normativa. Il paragone con l'atto amministrativo del Comune di Bolzano non è perciò esatto; vorrei sottolineare ancora una volta che se la Regione vuole appoggiare questa iniziativa ha a disposizione il canale o la via maestra dell'art. 70. Il dott. Kessler dice che la Regione ci può dare più fondi senza però stabilirne la destinazione. E' noto che un impegno può esser preso anche senza legge: esso può essere anche di natura politica e la maggioranza della relativa provincia in Consiglio regionale può in certo qual modo assumere questo impegno politico. Praticamente il risultato sarebbe lo stesso, cioè la Regione assegna più fondi alle Province e dichiara di voler incrementare determinate competenze provinciali. La Regione ha insomma questa « via maestra » già tracciata e perciò mi sembra che con questa legge uscirebbe dalle sue competenze).

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Premetto che sono decisamente favorevole all'intervento regionale. Si tratta di un intervento che è stato richiesto per aiutare una attività culturale, che rimane nell'ambito delle competenze della Provincia. Vorrei far comprendere ai colleghi della S.V.P. che essi stanno tirando artificiosamente la corda di una tesi che si fonda su una preoccupazione del tutto ingiustificata. Quando abbiamo discusso nella Commissione affari generali, il disegno di legge sul Museo di Storia naturale, io, che quel provvedimento avevo vivamente a cuore, ho accolto in parte le preoccupazioni e le obiezioni della S.V.P. ed ho acconsentito all'accantonamento della discussione, poichè risultava perlomeno dubbia la competenza della Regione. Ma qui, anche giuridicamente, siamo su un piano totalmente diverso: l'iniziativa non parte dalla Regione, non esiste invasione alcuna di competenze. La provincia di Trento ha direttamente richiesto questo intervento ed essa non teme alcuna invasione di competenze culturali, per evidentissimi motivi.

Se la Provincia di Bolzano questi timori nutre, ha un mezzo soltanto per ritenersi sicura: non chieda mai intervento alcuno della Regione in materie culturali, e la Regione non potrà mai imporglieli.

C'è anche un'altra questione: queste norme sulla cultura sono state dettate principalmente a tutela del patrimonio culturale del gruppo di lingua tedesca. Ma c'è, in questa legge, qualcosa che possa fare anche lentamente supporre una invasione in questo campo? Mi pare assolutamente di no. Ci sono, per contro, gli aspetti positivi. Il collega Kessler ha detto che noi auspichiamo la collaborazione di tutti, che saremmo lieti di avere anche la vo-

stra collaborazione e saremmo ugualmente lieti di poter, a nostra volta, contribuire ad analoghe iniziative che voi intendeste adottare. Mi pare che questo tema non debba essere sottovalutato: questo è veramente spirito di collaborazione su un tema, come la cultura, che non soffre restrizioni, che è veramente internazionale, che costituisce veramente l'internazionale dei popoli, come abbiamo avuto modo di constatare clamorosamente anche in occasione di recenti congressi di storia a Trento, quello del Concilio, quello della società goesberriana, quello del Risorgimento, dove studiosi anche di lingua tedesca hanno attivamente partecipato alle conversazioni ed ai dibattiti, hanno cercato, quando lo potevano, di parlare la lingua italiana, per farsi meglio intendere, hanno riconosciuto che nel campo culturale possono veramente superarsi tutte le divisioni.

Io dico che se la Regione avesse proposto questa legge di propria iniziativa, allora forse la avremmo fermata come avvenne per il Museo di Storia naturale, ma fra quello e questo tipo di intervento mi pare vi siano sostanziali differenze, mi pare che chi dice di no a questa proposta cavilla sul terreno giuridico disconoscendo tutto quell'appello alla collaborazione che tanto spesso si è levato dai vostri banchi.

PRESIDENTE: La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Mi pare doveroso fare un ulteriore sforzo per tentare di evitare, se è possibile, l'atteggiamento negativo del gruppo dei consiglieri di lingua tedesca per motivi che io non ritengo validi per conseguenze che la S.V.P. teme possano ritorcersi a danno della autonomia culturale nella sua provincia. Capisco che quando si tratta di materie culturali, i rappresentanti

del gruppo di lingua tedesca siano, giustamente, gelosi di questa materia fondamentale. Mi ero però sforzato di dimostrare che nessun timore può sorgere, che nessuna possibilità esiste di limitazione, anche in un domani, delle competenze provinciali, nessuna invasione da parte della Regione in questa sfera. Il discorso cammina evidentemente su due binari.

Il collega Benedikter espone il timore che l'intervento possa avere il carattere di una invasione delle competenze provinciali. Anche noi siamo d'accordo che la Regione non può assegnare contributi alle attività culturali, come fanno le Province. La Regione non può farlo perchè avrebbe bisogno di una legge normativa che le consenta queste erogazioni, così come questa legge c'è nelle nostre Province.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*Interrompe*).

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Anche da lei esigo questa buona volontà per capire. La Regione avrebbe bisogno non di una legge finanziaria, ma di una legge normativa. E qui la cosa è evidentemente diversa: qui abbiamo una associazione che è sorta, funziona, è regolamentata da legge provinciale; è un caso che non è ripetibile, salvo la eventualità che anche la provincia di Bolzano decida di dar vita, con propria legge, ad una istituzione culturale, alla quale inviti a partecipare anche la Regione. Cons. Benedikter, lei può mantenere la sua posizione, la sua preoccupazione, ma direi che non la trovo più giustificata. L'intervento della Regione non sarà possibile altro che quando la Provincia stessa avrà fornito alla Regione lo strumento legislativo. Ricordate quale fu il nostro atteggiamento circa il Museo di Storia naturale? Voi eccepiste la questione della competenza, anche se si trattava di istituzione regionale, e noi abbiamo accolto questi vostri dubbi e stiamo studiando una

formula che possa essere anche di vostra soddisfazione.

Il provvedimento che stiamo esaminando risponde realmente al rispetto assoluto delle competenze della Provincia e d'altro canto realizza possibilità di partecipazione della Regione utilissime. Si tratta di una iniziativa a carattere di utilità generale, in questo caso; penso che nessuno voglia impedire alla Regione di contribuire a queste iniziative. E' una iniziativa che va anche a vostro vantaggio perchè vi sono allievi che vengono dal vostro gruppo, abbiamo anche un docente di madre lingua tedesca.

Anch'io mi sono preoccupato che non ci sia invasione di competenze; proprio per questo credo che obiettivamente non possiate temere che questo atto possa essere un precedente da invocare a vostro danno.

Per questi motivi vorrei, sinceramente, che anche il vostro voto fosse a favore, lieti se potremo, domani, ricambiarlo.

PRESIDENTE: La parola al Presidente Dalvit.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Brevissimamente. Mi pare necessario che anche la Giunta regionale esprima il suo giudizio sulla discussione aperta per quel che riguarda le competenze.

Ritengo che questa discussione sia stata utile, sono sempre utili le discussioni quando cerchiamo di vedere più chiaro nella materia affidata alle nostre cure.

Affermo che esula dall'intendimento della Giunta — ed invito il Consiglio a prenderne atto — di invadere alcuna sfera di competenza delle due Province, anche se non posso condividere la tesi del cons. Benedikter che le Province abbiano soltanto competenze culturali; ce ne sono molte altre, dall'artigianato ai piani

urbanistici, che hanno notevole incidenza anche economicamente.

Io ritengo che la legge come tale non abbia il significato che si è voluto attribuirle, in fondo si tratta di un atto amministrativo che prende forma di legge.

Vorrei ancora rivolgere un appello al Consiglio, perchè, chiarito lo spirito del nostro intervento e la nostra volontà, veda se sia possibile modificare l'atteggiamento assunto da un settore, un atteggiamento negativo, intendendo così dimostrare che anche da parte della S.V.P. ci si renda conto che il miglioramento globale del livello culturale è nell'interesse di tutti, perchè si possa meglio progredire. Questo si può fare anche attraverso quest'istituto, che non può essere che oggetto di plauso per quanto può e potrà fare per le nostre popolazioni, e non per le nostre popolazioni soltanto, ma anche per quelle di tutto il Paese ed anche dell'estero.

PRESIDENTE: La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Ich möchte ersuchen, jetzt zu unterbrechen und zu Beginn der Nachmittagssitzung eventuell die Abstimmung über den Übergang vorzunehmen.

(Vorrei chiedere di interrompere la seduta e di mettere ai voti all'inizio della seduta pomeridiana il passaggio alla discussione articolata).

PRESIDENTE: Io desidero sapere se posso dichiarare chiusa la discussione generale. C'è ancora qualcuno che vuole parlare? La discussione generale è chiusa.

Metto ai voti il passaggio alla discussione articolata: approvato a maggioranza, con 3 voti contrari e 3 astensioni.

Art. 1

E' autorizzata l'associazione dell'Amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore, all'Istituto trentino di cultura con sede in Trento.

E' altresì autorizzato il versamento all'Istituto anzidetto di un contributo annuo di Lire 20 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1963.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte nur kurz sagen, weil ich in der Generaldebatte nicht mehr das Wort ergreifen konnte, daß man nicht behaupten darf, durch die Beteiligung der Region werde der Horizont ausgeweitet. Die Region ist keine kulturelle Einrichtung. Wenn man sagen würde, daß wir die UNESCO oder sonstige kulturelle Einrichtungen auf nationaler, internationaler Ebene assoziieren wollen, dann verstehe ich es. Daß jedoch durch die Beteiligung der Region der Horizont irgendeiner kulturellen Einrichtung erweitert würde, kann jedenfalls nicht behauptet werden. Der Präsident des Regionalausschusses sagt aber auch noch, daß es darum gehe: « ...contribuire al miglioramento globale del livello di cultura ». Die Region soll doch der Provinz Bozen oder beiden Provinzen gemäß Art. 70 entsprechende Beträge geben, damit sie ihren Kulturhaushalt entsprechend ausweiten können, nicht aber zum dritten Mal 2 Milliarden aufnehmen, um auch die kulturellen Ausgaben gerade noch auf derselben Höhe der vergangenen Jahre zu belassen. Man soll doch nicht sagen, ein solches Gesetz und unsere Zustimmung seien im Interesse eines « miglioramento globale del livello di cultura » notwendig, wenn auf der anderen Seite die Region ihren Aufgaben nicht nachkommt,

nämlich die Provinzen in die Lage zu versetzen, ihre kulturellen Aufgaben zu erfüllen. Es geht nicht darum, ob der Regionalrat beim Verabschieden dieses Gesetzes so oder so gesinnt war, es geht darum, ob durch dieses Gesetz der Präzedenzfall geschaffen wird, auf Grund dessen die Region morgen ein Institut subventionieren kann, das im Wege einer freien Vereinigung der Provinz Bozen oder auch durch Anerkennung der Rechtspersönlichkeit seitens des Staatspräsidenten entsteht. Mit diesem Präzedenzfall würde die Region befugt, auch solchen Instituten Geld zu geben, die nicht von der Provinz ins Leben gerufen worden sind. Die Region beschließt, einem Institut einen Beitrag zu geben, das durch Provinzgesetz geregelt ist; ob es eine privatrechtliche Vereinigung ist, ob es ein Institut ist, das die Rechtspersönlichkeit mittels Dekret des Präsidenten der Republik erhalten hat oder nicht, das spielt hier keine Rolle. Der Präzedenzfall als solcher würde geschaffen, weshalb ich frage, ob juristisch gesehen dieser Standpunkt richtig ist oder nicht.

(Soltanto brevemente — in discussione generale non avrei più potuto prendere la parola — per dire che non si può affermare che una partecipazione della Regione allarghi l'orizzonte. La Regione non è un'istituzione culturale. Se si dicesse di voler associare l'UNESCO od altra istituzione culturale su piano nazionale od internazionale allora lo capirei; che però la partecipazione della Regione allarghi l'orizzonte di una qualsiasi istituzione culturale non si può proprio affermarlo. Il Presidente della Giunta dice anche che si tratta di « ..contribuire al miglioramento globale del livello di cultura ». La Regione dovrebbe invece, come prescrive l'art. 70, fornire alla Provincia di

Bolzano o ad entrambe le Province mezzi adeguati per poter aumentare i loro stanziamenti in favore delle attività culturali. Invece la Provincia è obbligata ad assumere per la terza volta due miliardi di mutuo, anche per poter mantenere le spese per le attività culturali appena all'altezza di quelle dell'anno scorso. Non si può proprio dire che una legge del genere e la nostra approvazione siano necessarie nell'interesse di un « miglioramento globale del livello di cultura », quando la Regione non fa fronte al suo obbligo di mettere le Province in grado di adempiere i loro compiti in materia culturale. La questione non è qui se il Consiglio regionale sia stato di un parere o di un altro all'approvazione di questa legge ma se si crei un precedente in base al quale la Regione potrà domani sovvenzionare un istituto che sorga con una libera associazione della Provincia di Bolzano od anche con un riconoscimento della sua personalità giuridica da parte del Presidente della Repubblica. Questo precedente autorizzerebbe la Regione a finanziare anche istituzioni sorte con iniziative estranee alla Provincia.

La Regione decide dunque di dare un contributo ad un istituto disciplinato con legge provinciale: che si tratti qui di un'associazione di diritto privato o di un istituto con o senza personalità giuridica conseguita con un decreto del Presidente della Repubblica, ciò non avrà nessuna importanza. Verrebbe però a crearsi così un precedente e per questo io chiedo se giuridicamente il punto di vista sia giusto o no).

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? Nessuno? Metto ai voti l'art. 1: è approvato a maggioranza con 6 voti contrari e 1 astensione.

Art. 2

Il rappresentante dell'Amministrazione regionale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, a sensi dell'art. 7 dello statuto dell'Istituto, è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Pongo in votazione l'art. 2, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 6 voti contrari e 1 astensione.

Art. 3

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per gli esercizi 1963 e 1964 si provvede mediante prelevamento di corrispondente importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1963, rispettivamente dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964.

Pongo in votazione l'art. 3, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 6 voti contrari e 1 astensione.

Nessuno chiede la parola per dichiarazione di voto? Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 32, 23 sì, 8 no, 1 scheda bianca.

La legge è approvata. (*)

La seduta è sospesa, i lavori riprendono alle 15.

(Ore 12.35).

(Ore 15.18).

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Discutiamo il disegno di legge n. 136: « **Concessione di un contributo alle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali** ».

La parola all'Assessore Avancini.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.):

Come è noto con la legge 27 novembre 1960, n. 1397 sono state istituite le Casse Mutue Provinciali per l'assicurazione contro le malattie degli Esercenti attività commerciali e loro familiari.

Le Casse in parola assistono, oltre ai commercianti veri e propri, anche gli albergatori ed esercenti, i venditori ambulanti, gli agenti e rappresentanti di commercio, i mediatori, i rivenditori di generi di monopolio e di giornali, le guide ed i portatori alpini, i maestri di sci.

Sono peraltro esclusi dall'obbligo dell'assicurazione coloro che hanno reddito imponibile di R.M. superiore ai 3 milioni di lire.

I contributi sono proporzionali all'imponibile predetto di modo che coloro che hanno redditi superiori al milione di lire, pur godendo di eguali prestazioni, contribuiscono alla vita della Cassa Mutua in misura considerevolmente maggiore rispetto a coloro che risultano tassati su un reddito imponibile inferiore.

E' importante rilevare che questi ultimi rappresentano circa il 90 per cento degli iscritti sicchè fra essi si riscontrano sovente casi di vero disagio economico.

Agli esercenti attività commerciali e loro familiari spettano le seguenti prestazioni:

- a) assistenza ospedaliera;
- b) assistenza sanitaria specialistica, sia diagnostica che curativa;
- c) assistenza ostetrica.

(*) Vedi appendice a pag. 49.

L'assemblea di ciascuna Cassa mutua provinciale può inoltre deliberare di estendere agli iscritti l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra forma di assistenza integrativa, con gestione distinta da quella per le prestazioni obbligatorie.

Le Casse Mutue Provinciali sono entrate in attività dal 1° luglio 1961 ed hanno potuto contare, per far fronte alle spese di assistenza

obbligatoria, solo sui contributi fissati in misura insufficiente dalla legge e di conseguenza le assemblee delle due Casse mutue di Trento e Bolzano hanno dovuto recentemente deliberare l'aumento dei contributi in misura tale da garantire il pareggio del bilancio 1963 ed il risarcimento dei deficit di gestione dei precedenti esercizi.

Per raggiungere tale risultato sono stati deliberati i seguenti aumenti di contributo:

Classe di contribuzione	Contributo fissato dalla legge	Contributo per l'anno 1963	
		Cassa Trento	Cassa Bolzano
fino a L. 1.000.000 - R.M.	1.500	7.000	5.000
da L. 1.000.000 - a L. 1.500.000	3.000	10.500	10.000
da L. 1.500.000 - a L. 3.000.000	3.500	12.300	11.700

Ne consegue che gli aumenti di contribuzione, indispensabili per sanare il bilancio, non hanno consentito alle due Casse Mutue di concedere alcun allargamento delle prestazioni rispetto a quelle obbligatorie previste dalla legge istitutiva.

Tuttavia anche gli esercenti piccole attività commerciali, che nella grande massa, come si è visto, non sono più abbienti di altre categorie di lavoratori autonomi, avrebbero effettiva necessità di poter usufruire di prestazioni integrative al pari delle altre categorie.

Ciò in analogia a quanto già avviene a favore delle Casse Mutue degli Artigiani e dei Coltivatori Diretti, alle quali la Regione concede annualmente, in forza delle leggi regionali 15 agosto 1959, n. 14 e 3 settembre 1958, n. 21, un contributo per determinate forme di as-

sistenza sanitaria non previste dalle rispettive leggi nazionali istitutive degli Enti predetti.

In particolare le forme di assistenza che si sono dimostrate più utili sia presso le Casse Mutue dei Coltivatori Diretti sia presso quelle degli Artigiani, e che gli esercenti attività commerciali di Trento e Bolzano, nelle rispettive assemblee, hanno vivamente sollecitate, sono le seguenti:

- a) assistenza pediatrica generica;
- b) assistenza specialistica ambulatoriale da parte dei medici condotti;
- c) assistenza ai mutuati affetti da malattie congenite recuperabili;
- d) assistenza ai mutuati affetti da malattie contratte precedentemente all'inizio del rapporto assicurativo;

- e) assistenza medica generica e farmaceutica ai mutuati che si trovano in condizioni di particolare disagio economico;
- f) sussidi straordinari ai mutuati più bisognosi nei casi di interventi speciali di forte incidenza economica.

Il consentire alle due Casse mutue di Trento e Bolzano di intervenire con le forme di assistenza sopra elencate, significherebbe adeguare l'attività delle Mutue stesse alle effettive inderogabili esigenze di assistenza degli iscritti.

E' da ritenere che la Regione non possa restare inerte di fronte alle legittime aspettative ed esigenze della categoria dei piccoli esercenti attività commerciali e debba quindi intervenire, a seconda delle sue possibilità di bilancio e conformemente all'andamento dell'erogazione delle prestazioni integrative sopra specificate, con un contributo a favore delle Casse Mutue Provinciali per gli esercenti attività commerciali di Trento e Bolzano.

A tal fine si presenta l'allegato disegno di legge con la fiducia che esso possa senz'altro essere approvato.

DISEGNO DI LEGGE

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI.

Art. 1

La Regione interviene ad integrare l'assistenza sanitaria di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, a favore degli esercenti attività commerciali e loro familiari iscritti alle Casse Mutue Provinciali di Trento e Bolzano, con le norme ed entro i limiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Ai fini previsti dal precedente art. 1 alle Casse Mutue Provinciali di Malattia per gli esercenti attività commerciali di Trento e Bolzano è concesso annualmente un contributo destinato a concorrere alle spese di:

- a) assistenza pediatrica generica;
- b) assistenza specialistica ambulatoriale da parte dei medici condotti;
- c) assistenza ai mutuati affetti da malattie congenite recuperabili;
- d) assistenza ai mutuati affetti da malattie contratte precedentemente all'inizio del rapporto assicurativo;
- e) assistenza medica generica e farmaceutica ai mutuati che si trovano in condizioni di particolare disagio economico;
- f) sussidi straordinari ai mutuati più bisognosi, nei casi di interventi speciali di forte incidenza economica;
- g) altre forme di assistenza integrativa concordate con la Giunta regionale.

Art. 3

Il contributo regionale di cui al precedente art. 2, sarà ripartito annualmente fra le Casse Mutue Provinciali di Malattia per gli esercenti attività commerciali di Trento e Bolzano con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale, sentiti i rappresentanti delle predette Casse Mutue.

Art. 4

In relazione all'intervento della Regione di cui ai precedenti articoli 1 e 2, farà parte di ciascun Consiglio di amministrazione delle Cas-

se Mutue Provinciali di Malattia per gli esercenti attività commerciali di Trento e Bolzano di cui all'art. 19 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, quale membro di diritto, un rappresentante della Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale.

La Regione nominerà altresì un proprio rappresentante quale membro effettivo nel Collegio Sindacale di ciascuna Cassa Mutua.

Art. 5

Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata a carico dell'esercizio 1963 la spesa di L. 10.000.000, alla copertura del relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento da iscrivere in bilancio sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio stesso.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della Commissione affari generali.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione legislativa degli affari generali, attività sociali, igiene e sanità, ha preso in esame questo disegno di legge nella seduta del 10 ottobre 1963 e lo ha approvato all'unanimità senza alcuna modifica.

Il testo viene trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per la relazione della Commissione finanze.

LUTTERI (D.C.): La Commissione finanze ha approvato ad unanimità questo disegno di legge.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

La parola al cons. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Penso che tutto il Consiglio sarà d'accordo nella approvazione di questo disegno di legge ed esprimo all'Assessore ed alla Giunta il mio ringraziamento per averlo presentato e sottoposto. Avviene però che, vivendo a contatto con la gente, si raccolgono molte lagnanze, che spesso potranno essere esagerate, magari infondate, sulle modalità di funzionamento e di erogazione delle prestazioni che le Casse Mutue provinciali di malattia fanno.

Nella speranza e nella convinzione che molte delle cose che si sentono dire siano prive di fondamento, vorrei tuttavia pregare il signor Assessore, che in occasione della prossima discussione di bilancio, voglia fornirci qualche indicazione sul modo pratico di svolgimento dei servizi di questi enti, perchè possiamo avere dall'Assessore la auspicata conferma di quella che speriamo sia la realtà, che cioè le lagnanze non abbiano ragione di essere.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Noi voteremo a favore di questo provvedimento; ma vorrei approfittare dell'occasione per rammentare all'Assessore un impegno che era stato assunto dal suo predecessore, l'Assessore Molignoni. Si trattava di studiare la possibilità di una fusione, di una unificazione di tutte queste mutue di malattia. Si tratta anche qui di commercianti di modesta levatura, con redditi che non sono poi molto lontani da quelli medi dei lavoratori dipendenti. Mi pare che dovrebbe essere possibile fondere insieme le varie Mutue commer-

cianti, artigiani, coltivatori diretti, queste piccole casse, consentendo anche una riduzione dei costi burocratici.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Avancini.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Assicuro l'avv. Odorizzi che, in occasione della discussione di bilancio, sarà svolta anche una relazione sul funzionamento dei servizi delle Casse mutue di malattia.

Il problema sollevato da Nicolodi è presente alle cure dell'Assessorato; ma, come egli sa, esistono notevoli difficoltà poichè ogni cassa rivendica la propria autonomia e le proprie caratteristiche e vi sono aspetti ed interessi diversi da fondare e da conciliare. Le assicuro comunque che viene seguito con attenzione il problema, per studiare le possibilità di una auspicabile unificazione.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti il passaggio alla discussione articolata: approvato ad unanimità.

Art. 1

La Regione interviene ad integrare l'assistenza sanitaria di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, a favore degli esercenti attività commerciali e loro familiari iscritti alle Casse Mutue Provinciali di Trento e Bolzano, con le norme ed entro i limiti di cui agli articoli seguenti.

Pongo in votazione l'art. 1, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

Ai fini previsti dal precedente art. 1 alle Casse Mutue provinciali di Malattia per gli esercenti attività commerciali di Trento e Bolzano è concesso annualmente un contributo destinato a concorrere alle spese di:

- a) assistenza pediatrica generica;*
- b) assistenza specialistica ambulatoriale da parte dei medici condotti;*
- c) assistenza ai mutuatati affetti da malattie congenite recuperabili;*
- d) assistenza ai mutuatati affetti da malattie contratte precedentemente all'inizio del rapporto assicurativo;*
- e) assistenza medica generica e farmaceutica ai mutuatati che si trovano in condizioni di particolare disagio economico;*
- f) sussidi straordinari ai mutuatati più bisognosi, nei casi di interventi speciali di forte incidenza economica;*
- g) altre forme di assistenza integrativa concordate con la Giunta regionale.*

Pongo in votazione l'art. 2, che è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

Art. 3

Il contributo regionale di cui al precedente art. 2, sarà ripartito annualmente fra le Casse Mutue Provinciali di Malattia per gli esercenti attività commerciali di Trento e Bolzano con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale, sentiti i rappresentanti delle predette Casse Mutue.

Pongo in votazione l'art. 3, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

Art. 4

In relazione all'intervento della Regione di cui ai precedenti articoli 1 e 2, farà parte di ciascun Consiglio di amministrazione delle Casse Mutue Provinciali di Malattia per gli esercenti attività commerciali di Trento e Bolzano di cui all'art. 19 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, quale membro di diritto, un rappresentante della Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale.

La Regione nominerà altresì un proprio rappresentante quale membro effettivo nel Collegio Sindacale di ciascuna Cassa Mutua.

Pongo in votazione l'art. 4, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

Art. 5

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio 1963 la spesa di L. 10.000.000, alla copertura del relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 54 dello stesso stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento da iscriverne in bilancio sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio stesso.

All'art. 5 la Giunta propone un emendamento. L'articolo ha il seguente tenore:

« Il contributo di cui all'art. 2 della presente legge è fissato in Lire 10.000.000 per l'esercizio 1963 ed in Lire 15.000.000 per l'esercizio 1964. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante prelevamento di corrispondente importo dal fondo speciale

iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1963, rispettivamente dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1964.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento da iscriverne in bilancio sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio stesso ».

Nessuna dichiarazione di voto?

Si distribuiscano le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 29, 27 sì, 2 no.

La legge è approvata. (*)

Signori consiglieri, dobbiamo votare l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 152: « **Autorizzazione della spesa di lire 49 milioni per l'acquisto di un elicottero** ».

Si distribuiscano le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 29, 23 sì, 6 no.

L'inserimento è approvato.

La parola all'Assessore Fronza, per la relazione della Giunta.

FRONZA (Assessore suppl. finanze e patrimonio - D.C.):

Con legge regionale 4 dicembre 1958, n. 30, venne autorizzato l'acquisto di un elicottero da adibirsi a determinati servizi di emergenza di interesse generale, specie con riferimento alle esigenze particolari dei Corpi del soccorso alpino.

L'elicottero acquistato di tipo Agusta Bell 47-J-Trej ha effettuato parecchi voli per ricerche di alpinisti dispersi, per azioni di soc-

(*) Vedi appendice a pag. 50.

corso urgente, per trasporto feriti e ammalati gravi per ricerche aerei dispersi e per soccorso alluvionati.

L'impiego dell'elicottero si è reso anche utile per lo sviluppo turistico (riprese fotografiche per i piani propagandistici e riprese cinematografiche), per servizi a favore dell'agricoltura e foreste, per il trasporto rapido di uomini e materiali dal fondo valle alle zone colpite da incendi boschivi.

Si deve però rilevare che l'elicottero attuale non presenta tutte le caratteristiche necessarie per qualsiasi impiego in montagna a causa della scarsa potenza del motore.

Il lavoro fino ad oggi compiuto ha dimostrato che per operare a quote superiori a 2000 metri è necessario avere una macchina di motore più potente, per poter far fronte alle varie condizioni di vento anche a quote non inferiori ai 3000 metri e ciò in particolar modo per i voli di soccorso alpino.

Il nuovo elicottero proposto per l'acquisto è di tipo Agusta Bell 47 J 3 B - 1 e può arrivare fino ad un'altezza utile di 3500 metri, quindi può praticamente arrivare fin sopra le più alte cime della regione.

A parte verrà illustrata, con maggiori dettagli, l'attività svolta con l'attuale elicottero, attività che è stata regolata e coordinata dal Comitato di Vigilanza, istituito con legge regionale 31 luglio 1959, n. 9, il quale si è riunito varie volte per esaminare le possibilità di impiego ed i servizi ai quali l'elicottero poteva essere utilmente adibito.

Di detto Comitato fanno parte i due Comandanti dei Corpi permanenti dei Vigili del fuoco di Trento e di Bolzano, un rappresentante dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste, uno dell'Assessorato regionale industria e turismo e due rappresentanti designati dai Corpi del soccorso alpino di Trento e Bolzano.

L'attuale elicottero non sarà alienato ma verrà sottoposto alla revisione del motore, come prescritto dopo 600 ore di volo effettivo e sarà dotato di doppio comando, al fine di rendere possibile l'istituzione di una scuola di pilotaggio per elicotteri, a Trento, presso il Comando permanente dei Vigili del fuoco. La scuola servirà per addestrare i Vigili del fuoco di Trento e Bolzano al pilotaggio di elicotteri.

La spesa per l'acquisto del nuovo elicottero ammonta a lire 49 milioni e ad essa si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi. L'importo di lire 49 milioni era destinato alla copertura di altre spese, ma prevedendosi che i relativi disegni di legge non potranno completare il loro iter legislativo entro il corrente esercizio, si è ravvisata l'opportunità di modificarne l'originaria destinazione.

Per le considerazioni sopra esposte la Giunta confida che il presente disegno di legge riscuoterà la Vostra approvazione. (*)

DISEGNO DI LEGGE

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 49 MILIONI PER L'ACQUISTO DI UN ELICOTTERO.

Art. 1

E' autorizzata nell'esercizio finanziario 1963 la spesa di lire 49 milioni per l'acquisto di un elicottero Agusta-Bell 47J - 3B - 1.

Art. 2

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54

(*) Vedi appendice - relazione aggiuntiva - pag. 52.

dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963.

Voglio aggiungere che la Giunta è d'accordo con l'ordine del giorno Fioreschy ma devo far rilevare, che la richiesta in esso contenuta è subordinata alla possibilità di poter avere a disposizione anche a Bolzano un pilota per elicottero. Colgo l'occasione per rivolgere qui un vivo ringraziamento al pilota comandante Zanlucchi e al motorista Stringari, i quali hanno assolto sempre il loro incarico con grande entusiasmo mettendo più volte a repentaglio la loro stessa vita in questo rischioso servizio.

Auspico infine che il Consiglio regionale approvi questo disegno di legge perchè si possa venire incontro alle numerose esigenze prospettate all'Assessorato da diversi enti interessati all'uso dell'elicottero, primi fra tutti i corpi per il soccorso alpino di Trento e di Bolzano.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione finanze.

LUTTERI (D.C.):

La Commissione ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 12 novembre 1963.

L'Assessore alle finanze e patrimonio ha illustrato il provvedimento ed ha compiutamente risposto alle richieste avanzate dai signori Commissari.

La Commissione ha condiviso le ragioni addotte dal proponente della legge, rilevando in particolare l'opportunità che la Regione venga dotata di un apparecchio più potente, più idoneo ad operare in alta montagna, con un raggio di azione più vasto, poichè il mezzo di cui dispone ora la Regione, si è dimostrato inadeguato e insufficiente alle operazioni richieste.

Il disegno di legge è stato approvato a

maggioranza con due astensioni ed è ora inviato al Consiglio regionale per l'approvazione.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Molto brevemente, signor Presidente, per dire subito che sono favorevole a questo disegno di legge che dà la possibilità all'Amministrazione regionale di poter disporre di un nuovo apparecchio più potente e quindi in grado di assolvere compiti che la limitatezza d'impiego di quello attuale finora non ha consentito.

Sono favorevole perchè ho avuto modo anche personalmente di constatare l'utilità di disporre di questo mezzo particolarmente adatto alla conformazione orografica e geografica della nostra Regione.

Come già l'esperienza ha ampiamente, credo, dimostrato l'elicottero è utilizzabile in diversi settori da quello del soccorso alpino agli interventi per calamità pubbliche, alle riprese cinematografiche, fotografiche e fotogrammetriche ecc. Tutto ciò giustifica, a mio modo di vedere, la richiesta che viene fatta dalla Giunta per l'acquisto di un nuovo mezzo più adatto a questi impieghi.

Il progetto poi di creare un nucleo di piloti muniti di brevetto per elicotteri mi sembra anche apprezzabile.

Mi sembra di non aver altro da aggiungere. Valga questo mio intervento in discussione generale anche come dichiarazione di voto per dire che io sono favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der zuständige Assessor hat, glaube ich, unter anderem auch

erwähnt, daß der bisherige Hubschrauber auch für die Provinz Bozen tätig war. Ich kann das bestätigen. Der Hubschrauber ist verschiedentlich für die Landesplanung angefordert worden, um die beauftragten Fachleute zu transportieren.

In diesem Zusammenhang haben wir dann immer wieder bestätigt, daß das Assessorat uns in dieser Hinsicht entgegengekommen ist.

Es hat sich dabei allerdings herausgestellt, daß der Hubschrauber verschiedene Teile der Provinz nicht überfliegen darf, die für die Arbeit der Landesplanung gleich wichtig sind wie die anderen. Wir wurden dann aufgefordert, ein Gesuch zu machen, damit auch diese Teile überflogen werden können. Vom Ausgang dieses Gesuchs habe ich nichts erfahren und mir kommt vor, es sollte schon sichergestellt werden, daß der Hubschrauber für diese Einsätze im öffentlichen Interesse alle Täler und Teile der Provinz anfliegen kann. In diesem Zusammenhang möchte ich vorschlagen, daß in das Überwachungsorgan, das auf Grund einer Durchführungsverordnung gebildet worden und daher nicht gesetzlich geregelt ist, auch Vertreter der Provinzen aufgenommen werden. In diesem Organ befinden sich gegenwärtig die beiden Kommandanten der Berufsfeuerwehr, je ein Vertreter der Regionalassessorate für Landwirtschaft und Forste sowie für Industrie und Fremdenverkehr und zwei Vertreter der Bergrettungsdienste des Trentino und Südtirols. Ich glaube, es wäre schon angebracht, daß je ein Vertreter der beiden Provinzen in dieses Überwachungskomitee aufgenommen werden, umso mehr, wenn dann ein Hubschrauber ständig in Bozen stationiert sein wird. Einerseits haben die Provinzen ja die Zuständigkeit für die Soforthilfe bei öffentlichen Notständen, also eine klare primäre Zuständigkeit, für welche sich der Einsatz der Hubschrauber als zweckmäßig erweist; andererseits bestehen

andere Zuständigkeiten in den Provinzen wie z. B. die Landesplanung, die Ausarbeitung des Territorialplans, die Ausarbeitung der Bauungspläne, wofür auch das Interesse an einem planmäßigen Einsatz des Hubschraubers besteht und ich kann mir vorstellen, daß dieses Überwachungsorgan unter anderem die Aufgabe hat, wenn es überhaupt für die Zukunft eine Aufgabe hat, gewissermaßen einen Plan für den Einsatz des Hubschraubers auszuarbeiten und dabei diese Erfordernisse der Provinzen planmäßig zu berücksichtigen.

(Mi sembra che l'Assessore competente abbia detto fra l'altro che l'elicottero finora a disposizione era stato impiegato anche per la Provincia di Bolzano.

Posso confermarlo: lo abbiamo richiesto più volte per il piano di coordinamento territoriale della Provincia e per il trasporto degli esperti di ciò incaricati. A tale proposito abbiamo poi ripetutamente confermato che l'assessorato ci è sempre venuto incontro. In quella occasione è risultato comunque che l'elicottero non può sorvolare diverse zone della Provincia, per i lavori di coordinamento territoriale importanti quanto le altre. Siamo poi stati inviati ad inoltrare una domanda perchè anche queste zone potessero essere sorvolate: l'esito della richiesta non mi è ancora noto ma mi sembra che si dovrebbe assicurare all'elicottero la possibilità di sorvolare, per tali azioni nell'interesse della comunità, ogni valle o zona della Provincia.

Vorrei anche proporre che nel comitato di vigilanza, costituito con una norma di attuazione e perciò non disciplinato per legge, vengano raccolti anche rappresentanti delle due Province. In esso figurano attualmente i due comandanti dei Corpi permanenti di Vigili del fuoco, un rappresentante dell'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste ed uno dell'As-

essorato all'industria e turismo nonchè due rappresentanti del Soccorso Alpino per il Trentino e l'Alto Adige. Credo che sarebbe opportuno accogliere in questo comitato anche un rappresentante per ogni Provincia, tanto più se in futuro un elicottero stazionerà in permanenza a Bolzano. Infatti le Province, oltre ad essere competenti per interventi urgenti in caso di pubbliche calamità, cioè ad avere una chiara competenza primaria in campi dove l'impiego dell'elicottero si dimostrerebbe utile, hanno anche altre competenze, come per es. il piano di coordinamento territoriale, la sua elaborazione e l'elaborazione dei piani regolatori, per cui l'impiego organizzato dell'elicottero avrebbe grande interesse. Posso immaginare inoltre che tale comitato di vigilanza abbia anche il compito di organizzare in un certo modo l'impiego dell'elicottero prendendo in considerazione queste esigenze delle Province).

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

FRONZA (Assessore suppl. finanze e patrimonio - D.C.): Il cons. Corsini nel suo intervento ha dato atto dell'utilità dell'uso dell'elicottero nel campo turistico; e infatti sono stati fatti dei servizi di propaganda molto interessanti. Bisogna però tener conto che per i rilievi fotografici è necessario avere l'autorizzazione del Ministero della difesa e che in regione c'è un solo fotografo autorizzato per questo servizio.

Il cons. Benedikter a sua volta ha dato atto dell'impiego che si è potuto fare dell'elicottero per la compilazione del piano urbanistico della Provincia, dei piani regolatori di Bolzano e di Merano. Egli ha fatto inoltre riferimento alla domanda che è stata presentata per poter sorvolare certe zone; gli rispondo che per talune zone di interesse militare è necessaria l'autorizzazione del Ministero della difesa. Quanto al

comitato di vigilanza devo fare presente che esiste un regolamento, emesso con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 114 del 26 agosto 1959, che ne stabilisce la composizione.

PRESIDENTE: La parola al Presidente Dalvit.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Mi sembra che sia stata sollevata dal cons. Benedikter la questione sulla gestione del servizio dell'elicottero. Mi pare che egli non abbia presente l'art. 3 del regolamento per l'impiego dell'elicottero, nel quale sono stabiliti i compiti del comitato di vigilanza, i quali sono così configurati: esprimere pareri in merito all'ammontare delle competenze per le prestazioni del personale addetto all'apparecchio; alle modalità di uso per i servizi di carattere privato e relative tariffe, elaborare annualmente il preventivo delle spese di esercizio e fornire l'amministrazione regionale di ogni altra indicazione valida per una proficua utilizzazione dell'elicottero. Questi sono i compiti del comitato di vigilanza, che è composto di sette persone.

Penso a questo proposito che sette persone siano sufficienti per amministrare un elicottero.

Aggiungo poi che, nello spirito dell'ordine del giorno Fioreschy, la Giunta, accettando quell'ordine del giorno, accetta di rivedere se occorre anche questo regolamento perchè noi vediamo questo servizio su un piano di interesse generale. In quel momento l'art. 4 del regolamento dovrà essere evidentemente rivisto. Ora, se l'esperienza ci dirà l'opportunità della presenza delle Province nel comitato, si potrà procedere alla necessaria modificazione del regolamento.

Per intanto le cose andranno così: si acquisterà il nuovo elicottero, quello vecchio

andrà in revisione per predisporlo anche ad apparecchio scuola onde preparare dei nuovi piloti.

Di fronte alla richiesta specifica non è che si dica di no, ma si ritiene che, pur essendo accettabile, potrà vedere un suo accoglimento pratico quando saranno disponibili entrambi i mezzi.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Herr Präsident des Regionalausschusses! Ich habe den Bericht gelesen, in dem behauptet wird, daß dieses Überwachungskomitee mehrere Male zusammengekommen ist, um die Möglichkeiten des Einsatzes und die Dienste, für welche der Hubschrauber zweckmäßigerweise verwendet werden kann, zu überprüfen. Also ein Zeichen, daß dieses Komitee auch über den Einsatz des Hubschraubers beraten und einen gewissen Plan über die Einsätze ausgearbeitet hat.

Mir scheint das auch logisch, daß so etwas von seiten eines Organs erfolgt, das jedenfalls für den Hubschrauber zuständig ist. Ich bin auch der Ansicht, daß 7 Personen an sich genug sind, aber vielleicht wäre es gut, wenn hier irgendwie die vertretenen Körperschaften ausgewechselt würden, d.h. anstelle gewisser Körperschaften oder Assessorate die Provinzen kämen. In diesem Zusatzbericht ist die Rede von einer Karte der Stützpunkte, wenn man sie so nennen will; von 62 Stützpunkten, die in diesen 5 Jahren in der Region ausgemacht und ausprobiert worden sind, gehören nur 12 der Provinz Bozen an! Mir scheint, daß die Koordinierung zwischen den beiden Provinzen nicht ganz zutrifft. Ich muß bestätigen, daß unserer Anforderung um Einsatz des Hubschraubers für die Landesplanung immer stattgegeben worden ist. Aber was die allge-

meine Einsatzplanung betrifft, würde es bestimmt nicht schaden, wenn vielleicht anstelle der Regionalassessorate für Landwirtschaft und Forstwesen, Industrie und Fremdenverkehr doch die Provinzen dabei wären, um irgendwie diesen gleichmäßigen territorialen Einsatz des Hubschraubers, z. B. in der Verteilung der Stützpunkte, zu erreichen. Dies, zumal der Einsatz nicht immer erfolgen konnte. Ich erinnere an Sulden und an andere Fälle, wo aus dem einen oder anderen Grund der Einsatz versagt hat, und zwar nicht für die Landesplanung, wo das Vinschgau nicht überflogen werden darf, sondern dort, wo es sich um Rettungsdienste gehandelt hätte. Ich glaube deshalb, daß es nicht schaden dürfte, wenn durch die Anwesenheit der Vertreter der Provinzen ein entsprechender kapillarer Einsatz auch hinsichtlich der Provinz Bozen gewährleistet werden könnte.

(Signor Presidente della Giunta, ho letto la relazione in cui si afferma che il comitato di vigilanza si è riunito più volte per esaminare le possibilità di impiego ed i servizi in cui l'elicottero può essere più utilmente impiegato. Questo significa dunque che il comitato ha tenuto consultazioni anche sull'impiego dell'elicottero elaborando un certo programma. Da parte di un organo responsabile della macchina mi sembra logico che ciò avvenga: mi sembra anche che 7 persone siano in sè sufficienti ma che forse sarebbe bene cambiare gli enti rappresentati cioè al posto di certi enti od assessorati far entrare le Province. In questa relazione aggiuntiva si parla di una carta dei punti d'appoggio, se così vogliamo chiamarla: dei 62 punti di appoggio che sono stati stabiliti e provati in questi 5 anni nella regione, soltanto 12 sono in provincia di Bolzano! Mi sembra che il coordinamento fra le due province non risulti del tutto equo. Devo confermare che alle nostre ri-

chieste di impiego dell'elicottero per il piano di coordinamento territoriale è sempre stato dato seguito. Per quanto riguarda però l'organizzazione generale dell'impiego del mezzo non sarebbe certo male sostituire ai rappresentanti degli assessorati all'agricoltura e foreste nonchè industria e turismo quelli delle Province per raggiungere in tal modo un impiego distribuito uniformemente su tutto il territorio, per es. nella dislocazione dei punti d'appoggio, e ciò tanto più in quanto non sempre si è potuto mettere in azione il mezzo. Ricordo a questo proposito Solda ed altri casi in cui per una ragione o per l'altra l'azione non ha raggiunto lo scopo, esattamente non nel piano di coordinamento con il divieto di sorvolare la val Venosta, ma quando si è trattato di salvataggi. Credo perciò che non sarebbe male che la presenza nel comitato dei rappresentanti le Province potesse garantire anche per la provincia di Bolzano un corrispondente impiego capillare del mezzo).

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa.

C'è un ordine del giorno a firma Fioreschy, Ziernhöld, Zelger, del seguente tenore:

« Il Consiglio regionale

considerato che l'impiego dell'elicottero per i fini cui è stato acquistato abbia per il futuro a soddisfare sempre più agevolmente le esigenze in tutto il territorio della Regione, impegna la Giunta regionale a sistemare gli elicotteri di proprietà della Regione vicendevolmente sugli aeroporti di Gardolo e di Bolzano, in modo che siano costantemente provvisti, nonchè ad affidare possibilmente l'esercizio e la manutenzione anche ad altri organismi all'uopo specializzati e riconosciuti, Aero club di Bolzano, previa apposita convenzione ».

La parola al cons. Fioreschy.

FIORESCHY (S.V.P.): Herr Präsident! ich möchte auf die Frage des Hubschrauberdienstes an und für sich nicht zurückkommen, denn es ist evident, daß er zum Einsatz für Notstandsfälle und für den Fremdenverkehr zweckmäßig ist, speziell in unserer Region, die ja vielfach von Fremdenverkehr lebt und wo der Alpinismus nicht nur von den Fremden praktiziert wird, sondern vor allem auch von der einheimischen Bevölkerung. Ich bin überzeugt, daß der bisher nicht voll mögliche Einsatz in der Provinz Bozen nicht auf schlechten Willen zurückzuführen war, sondern auf technischen Schwierigkeiten beruht; wahrscheinlich war auch die Entfernung des Standorts ausschlaggebend für den etwas mangelhaften Einsatz in der Provinz Bozen. Nun, um diesen Mangel zu beseitigen, haben wir diese Tagesordnung eingebracht, denn wir denken, daß wenn nun die Region zwei Helikopter zur Verfügung haben wird, der Standort für einen Bozen sein müßte. Dies umsomehr, als beispielsweise der Bergrettungsdienst bei uns in Zusammenarbeit mit dem Aeroklub dabei ist, den Bergrettungsdienst dadurch zu valorisieren, daß sie ein Startflugzeug für die Landung auf Gletschern usw. ankaufen werden, so wie das in der Schweiz üblich ist. Zu diesem Zwecke ist bereits ein Pilot ausgebildet worden. Ich weiß, daß der Aeroklub bereit ist, ein oder zwei Leute für den Einsatz auch von Helikoptern ausbilden zu lassen. Diesbezügliche Absprachen sind bereits erfolgt und daher glaube ich, daß es opportun ist, erstens einmal einen dieser Hubschrauber nach Bozen zu bringen und andererseits, wenn die Möglichkeit besteht, die Führung dieser Helikopter dem Aeroklub in Zusammenarbeit mit dem Bergrettungsdienst anzuvertrauen.

(Signor presidente, io non vorrei tornare sulla questione del servizio dell'elicottero, poichè è evidente che esso è utile per condurre azioni di emergenza e per il turismo, e ciò particolarmente nella nostra Regione che del turismo vive e dove l'alpinismo è praticato non soltanto dai turisti ma soprattutto dalla popolazione. Sono convinto che quel pieno impiego del mezzo che finora in provincia di Bolzano non è stato possibile, non sia da attribuire a cattiva volontà ma a difficoltà tecniche: probabilmente anche la distanza dall'aeroporto di stazionamento è stata determinante per le azioni alquanto malriuscite fatte in provincia di Bolzano. Abbiamo presentato questo ordine del giorno appunto per ovviare a tale inconveniente, poichè pensiamo che quando la Regione avrà a disposizione due elicotteri uno dei due dovrà stazionare a Bolzano. Questo a maggior ragione in quanto il Soccorso Alpino della nostra provincia è in procinto di potenziare le proprie prestazioni in collaborazione con l'Aeroclub, acquistando un aereo speciale per l'atterraggio sui ghiacciai come è comune in Svizzera. A tal fine è già stato addestrato un pilota e so che l'Aeroclub è disposto a far addestrare uno o due piloti anche per la guida di elicotteri. Si sono già presi accordi in tal senso e credo perciò che prima di tutto sia opportuno trasferire una di queste due macchine a Bolzano e poi, se ce ne sarà la possibilità, affidarla in esercizio all'Aeroclub in collaborazione con il Soccorso Alpino).

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

FRONZA (Assessore suppl. finanze e patrimonio - D.C.): Ripeto a nome della Giunta che accettiamo l'ordine del giorno. Faccio nel contempo presente però che non è che si possa avere subito a disposizione il nuovo elicottero,

perchè, se questo disegno di legge sarà approvato, ottenuta la approvazione del Governo, si dovrà successivamente provvedere alla relativa variazione di bilancio, dopo di che sarà possibile firmare il contratto di acquisto del nuovo elicottero, che ci sarà consegnato quattro mesi dopo la firma del contratto. Quello vecchio, dato che ha raggiunto le previste 600 ore di volo, dovrà essere sottoposto alla prescritta revisione e modificato per il doppio comando, per cui la disponibilità di entrambi gli elicotteri praticamente si potrà avere solo in autunno.

Per quanto riguarda la questione dei compiti affidati al comitato di vigilanza, voglio precisare che non si tratta di autorizzazioni per singoli voli ma per serie di voli, come sono specificati appunto nella relazione aggiuntiva.

PRESIDENTE: La parola al comm. Ziller.

ZILLER (D.C.): Sono d'accordo con l'ordine del giorno Fioreschy e ritengo che se, con l'apparecchio-scuola sarà possibile preparare un certo nucleo di piloti di elicottero sarà bene che alcuni di essi siano della provincia di Bolzano. Sono anche dell'avviso, che, ove la spesa per la riparazione del vecchio elicottero fosse molto elevata, si potrebbe pensare a sostituirlo con l'acquisto di un secondo elicottero di un nuovo tipo, dato che l'uso è notevole. E' vero che la spesa sarebbe notevole, ma mi pare di dover suggerire alla Giunta di esaminare anche questa possibilità.

PRESIDENTE: La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Nur, um eine kurze prozedurelle Mitteilung hinsichtlich der An-

nahme dieser Tagesordnung zu geben. Der Herr Präsident des Regionalausschusses hat sich bereits präventiv mit dieser Tagesordnung indirekt einverstanden erklärt und gesagt, daß die Möglichkeit vorhanden sei, über die entsprechende Verordnung ungefähr die Maßnahmen zu treffen, welche mit dieser Tagesordnung bezweckt werden. Ich muß darauf hinweisen, daß sich diese Verordnung nur in Rahmen des entsprechenden Gesetzes vom 4. Dezember 1958 Nr. 30 halten kann. Wenn diese Tagesordnung in der Verordnung entsprechend Anwendung finden soll, müßte man, glaube ich, auch im Gesetze den Art. 3, 1. Absatz, ändern, der wie folgt lautet: « L'esercizio dell'elicottero viene affidato al Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento ». Mit dieser Ortsbestimmung dürfte eine entsprechende Berücksichtigung dessen, was in dieser Tagesordnung gewünscht ist, sehr schwer erfolgen, denn mit derselben wird verlangt, daß auch andere Institutionen eventuell zu diesem Dienst herangezogen werden sollten. Ich möchte den Herrn Präsidenten daher fragen, ob er nicht glaubt, daß es, um diese Maßnahmen durch Verordnung regeln zu können, nicht doch besser wäre, den Text des Gesetzes, d.h. Absatz 1 des Art. 3 so zu ändern, daß nicht mehr unbedingt die Berufsfeuerwehr von Trient für den Einsatz der Hubschrauber zuständig ist, bzw. daß die Piloten der Hubschrauber nicht allein von ihr genommen werden müssen.

(Solo per fare una breve comunicazione di natura procedurale sull'accettazione di questo ordine del giorno. Il Presidente della Giunta si è già indirettamente dichiarato d'accordo con l'ordine del giorno aggiungendo che esiste la possibilità di prendere con un decreto presapoco quelle stesse misure a cui mira il presente ordine del giorno. Devo qui far presente

che tale decreto potrà esser contenuto soltanto nel contesto della relativa legge del 4 dicembre 1958, n. 30. Se questo ordine del giorno troverà applicazione in un corrispondente decreto, credo che allora anche nella legge dovrà essere modificato il primo comma dell'art. 3, col seguente testo: « L'esercizio dell'elicottero viene affidato al Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento ». Definito in tal modo il luogo di stazionamento, dovrebbe essere molto difficile prendere in considerazione quanto auspicato in questo ordine del giorno poichè in esso si chiede che eventualmente anche altre istituzioni siano incaricate dell'esercizio dell'elicottero. Vorrei perciò chiedere al Presidente se non gli sembra meglio, per poter definire la questione con un decreto, modificare il testo della legge o meglio il primo comma dell'art. 3 in modo che non sia soltanto il Corpo permanente dei Vigili del fuoco ad essere incaricato della gestione dell'elicottero, cioè che i piloti del mezzo non debbano provenire soltanto da questo Corpo).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Solo per dire che anche questa materia è delicata e non si presta a soluzioni improvvisate. Io ho detto che accettiamo l'ordine del giorno, ma devo anche dire che voi attualmente a Bolzano non disponete nè di un pilota nè di un motorista. Vi rendete anche conto che non è certo intenzione della Giunta di fornire un servizio meno che degno. Faccio per rilevare che l'Aero Club è una associazione di privati, mentre il corpo permanente ha una organizzazione di tipo militare che più si confà a servizi di questo tipo. Quindi prima di cambiare la regolamentazione circa l'uso dell'elicottero c'è da pensarci molto, perchè per poter ordinare a un equipaggio di

effettuare interventi di soccorso in alta montagna in condizioni di tempo spesso assai difficili è necessario poter contare su un rapporto di gerarchia, dal quale derivi la necessaria autorità per poter impartire degli ordini. Non direi quindi di cambiare la legge.

Queste osservazioni sono dettate dall'esperienza finora acquisita nell'impiego dell'elicottero.

PRESIDENTE: E' posto in votazione l'ordine del giorno: approvato ad unanimità.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato a maggioranza con due astensioni.

Art. 1

E' autorizzato nell'esercizio finanziario 1963 la spesa di lire 49 milioni per l'acquisto di un elicottero Agusta-Bell 47J - 3B - 1.

Pongo in votazione l'art. 1, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato con 2 astensioni.

Art. 2

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963.

Pongo in votazione l'art. 2, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 27, voti favorevoli 20, contrari 4, schede bianche 3.

La legge è approvata. (*)

La prossima seduta sarà martedì 3 dicembre con la discussione delle interrogazioni e interpellanze e quindi dei disegni di legge n. 113 e n. 112.

La seduta è tolta.

(Ore 16.25).

(*) Vedi appendice a pag. 62



APPENDICE



COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Gab./ Prot. 4155

Risp. a nota 1957 dd. 24.6.1963

Trento, 24 luglio 1963

prot. n. 2072 Cons. Reg.

OGGETTO: Regione Trentino-Alto Adige - disegno di legge regionale concernente: « Norme aggiuntive al trattamento economico del personale regionale » (n. 53).

Al Sig. Presidente del Consiglio regionale - B O L Z A N O

e p.c.

Al Sig. Presidente della Giunta regionale - T R E N T O

Si comunica che il Governo rinvia ad un nuovo esame del Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 dello Statuto Speciale d'Autonomia, il disegno di legge concernente: « Norme aggiuntive al trattamento economico del personale regionale ».

Il provvedimento stesso, concedendo una ingiustificata agevolazione intesa ad indennizzare i dipendenti regionali appartenenti ai gruppi linguistici tedesco e ladino — per il beneficio dell'esenzione dall'obbligo di residenza nella sede di servizio di cui godono ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7.9.1958, n. 23 — contrasta con gli articoli 3 e 97 della Costituzione che sanciscono il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e rispettivamente l'esigenza di organizzare i pubblici uffici secondo criteri atti ad assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

f.to Bianchi

NORME AGGIUNTIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PERSONALE REGIONALE

Art. 1

Agli impiegati del gruppo linguistico tedesco che, in base al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, risiedono nella provincia di Bolzano, è corrisposta una indennità mensile di Lire 20.000 per i mesi di effettivo servizio a titolo di rimborso delle spese di viaggio e delle maggiori spese derivanti dalla prestazione del lavoro fuori del luogo di residenza.

Detto beneficio si applica anche agli impiegati del gruppo linguistico ladino destinati permanentemente ad uffici in provincia di Bolzano, situati al di fuori delle valli ladine.

Art. 2

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1963.

Al relativo onere di Lire 2.400.000 per l'esercizio 1963, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 54 dell'esercizio stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

ASSOCIAZIONE DELLA REGIONE ALL'ISTITUTO TARENTINO DI CULTURA

Art. 1

E' autorizzata l'associazione dell'Amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore, all'Istituto trentino di cultura con sede in Trento.

E' altresì autorizzato il versamento all'Istituto anzidetto di un contributo annuo di Lire 20 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1963.

Art. 2

Il rappresentante dell'Amministrazione regionale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, a sensi dell'art. 7 dello statuto dell'Istituto, è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Art. 3

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per gli esercizi 1963 e 1964 si provvede mediante prelevamento di corrispondente importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1963, rispettivamente dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 1

La Regione interviene ad integrare l'assistenza sanitaria di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, a favore degli esercenti attività commerciali e loro familiari iscritti alle Casse Mutue Provinciali di Trento e Bolzano, con le norme ed entro i limiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Ai fini previsti dal precedente art. 1 alle Casse Mutue provinciali di Malattia per gli esercenti attività commerciali di Trento e Bolzano è concesso annualmente un contributo destinato a concorrere alle spese di:

- a) assistenza pediatrica generica;
- b) assistenza specialistica ambulatoriale da parte dei medici condotti;
- c) assistenza ai mutuati affetti da malattie congenite recuperabili;
- d) assistenza ai mutuati affetti da malattie contratte precedentemente all'inizio del rapporto assicurativo;
- e) assistenza medica generica e farmaceutica ai mutuati che si trovano in condizioni di particolare disagio economico;
- f) sussidi straordinari ai mutuati più bisognosi, nei casi di interventi speciali di forte incidenza economica;
- g) altre forme di assistenza integrativa concordate con la Giunta regionale.

Art. 3

Il contributo regionale di cui al precedente art. 2, sarà ripartito annualmente fra le Casse Mutue provinciali di Malattia per gli esercenti attività commerciali di Trento e Bolzano con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale, sentiti i rappresentanti delle predette Casse Mutue.

Art. 4

In relazione all'intervento della Regione di cui ai precedenti articoli 1 e 2, farà parte di ciascun Consiglio di amministrazione delle Casse Mutue provinciali di Malattia per gli esercenti

attività commerciali di Trento e Bolzano di cui all'art. 19 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, quale membro di diritto, un rappresentante della Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale.

La Regione nominerà altresì un proprio rappresentante quale membro effettivo nel Collegio sindacale di ciascuna Cassa Mutua.

Art. 5

Il contributo di cui all'art. 2 della presente legge è fissato in Lire 10.000.000 per l'esercizio 1963 ed in Lire 15.000.000 per l'esercizio 1964. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante prelevamento di corrispondente importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1963, rispettivamente dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1964.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento da iscrivere in bilancio sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

RELAZIONE TECNICA AGGIUNTIVA AL DISEGNO DI LEGGE N. 152
RELATIVO ALL' « AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 49 MILIONI PER L'AC-
QUISTO DI UN ELICOTTERO »

Relatore:

L'ASSESSORE ALLE FINANZE
E PATRIMONIO

Novembre 1963

dott. Bruno Fronza

Signori consiglieri,

la Giunta regionale, nella seduta del 31 ottobre, ha approvato con propria deliberazione il disegno di legge per l'acquisto di un nuovo elicottero « Agusta Bell 47J - 3B1 ». La spesa prevista, come risulta dall'art. 1 del disegno di legge che viene ora sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio, è di Lire 49 milioni.

Come i Signori consiglieri sanno, la Regione ebbe ad acquistare dalla Agusta - Bell ancora nel 1959 un elicottero tipo 47 - J - Trej; la relativa legge porta la data del 4 dicembre 1958, n. 30.

Questo apparecchio, la cui gestione di esercizio è stata affidata al Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e coordinata da un apposito Comitato di vigilanza, ha svolto sull'arco di questi cinque anni una attività veramente notevole, soprattutto se si tien conto dei limiti di impiego che le sue caratteristiche di potenza e la sua stessa struttura imponevano. Infatti, l'elicottero attualmente in servizio ha dimostrato, attraverso i vari esperimenti di impiego e di intervento, una carenza ben individuata, sia per quanto riguarda le possibilità di trasporto come tali (uomini e mezzi), sia per quanto attiene la potenzialità di superamento di quote poste al di sopra dei 2.000 metri.

Ciò nonostante, ed a parte le considerazioni che la Giunta ha fatto, e che si spera vengano ritenute valide dal Consiglio e da esso accettate, sulla necessità che si provveda all'acquisto di un mezzo più potente, l'elicottero in dotazione ha svolto un servizio più che onorevole, grazie anche alla abilità ed allo spirito di abnegazione di coloro cui era affidata la responsabilità della conduzione, dell'efficienza e della guida del mezzo stesso.

Di questa attività intensa e rivelatasi quanto mai utile, si vuole qui dare, sia pure in forma non eccessivamente dettagliata, opportuna e doverosa relazione all'On.le Consiglio.

Nel primo anno, il 1959, vennero effettuati 137 voli per un totale di 109 ore e 30" di volo. S'è trattato, come del resto è intuibile più che altro di una serie di esperimenti cui dovevano essere sottoposti sia il mezzo, sia l'equipaggio per acquisire gli elementi indispensabili alle co-

gnizioni di un esatto impiego dell'aereo per quelle finalità che ne avevano consigliato e giustificato l'acquisto.

Di conseguenza questi voli sperimentali furono effettuati in una zona relativamente ristretta, non rendendosi necessari grandi spostamenti dalla base di Gardolo, già di per sè posta in una posizione naturale tale da rendere possibile raggiungere facilmente e celermente zone e quote idonee a tali sperimentazioni e dimostrazioni.

In questo primo anno vennero perciò effettuati voli nella zona del Bondone, Paganella, Val di Genova, Mandron, Panarotta, Altipiano di Pinè, Maranza, Dosso del Sommo, Val d'Ultimo, Cavalese, Bolzano (piazzale vigili del fuoco), Trento città (campo sportivo comunale, campo sportivo militare, campo sportivo Casa dello studente, Doss Trento, Centrale Ortofrutticola, ecc.).

Ma già ancora in quell'anno l'impiego dell'elicottero si dimostrò di grande utilità per alcuni interventi effettuati a seguito di chiamate di soccorso. Così fu possibile intervenire nella zona della Marmolada, sulla cui parete Sud venne effettuato un volo di avvistamento di alpinisti in difficoltà e successivamente si potè provvedere al rifornimento alla base di materiale urgente per l'opera di soccorso. Così, nella zona di Sopramonte a Malga Valle, si intervenne per individuare il punto in cui erano precipitati due apparecchi a reazione F. 84 dell'Aeronautica militare.

Con partenza da Bolzano, venne effettuato del pari un volo fino a Torino per il trasposto urgente di un ammalato gravissimo in una clinica. Nella zona della Vigolana, poi, è stato effettuato un volo quanto mai interessante iniziatosi al tramonto e con rientro alla base in piena notte, alla ricerca di un aereo militare disperso.

Fra gli interventi vari si possono ricordare i seguenti: operazione abbinata con la Scuola alpina P. S. di Moena in una prova di soccorso; operazione simulata di soccorso con l'attrezzatura di barelle per la TV; riprese fotografiche e cinematografiche in varie zone (Lavarone, Ponte Arche, Monte Calisio) per conto dell'E.P.T. e del Provveditorato agli Studi; ricognizione sul tracciato della strada Piscine-Brusago; ricognizione sui confini nella zona del Cevedale (G.d.F.); voli di studio sulla forza e la direzione delle correnti in quota sul Gruppo di Brenta; avvicinamenti al rifugio Graffer, alla Cima Tosa e a Cima d'Asta.

Tutto ciò, naturalmente, fu preceduto o intercalato da prove di addestramento dell'equipaggio e di rodaggio del motore, di funzionamento del verricello con carico fino a Kg. 76, di collegamento radio, di prove di manovrabilità con carichi dal minimo al massimo, ricerca di piazzole di atterraggio in montagna, atterraggi e decolli sulla verticale con carico progressivo ecc.

Da queste premesse, riferite al primo anno di attività, si può intravedere che, oltre al controllo di potenza e di carico del mezzo, ci si è fin da principio preoccupati di individuare degli scopi precisi di impiego, impostando sugli stessi l'attività da svolgere. Per potere far ciò, non si

poteva evidentemente prescindere da una osservazione elementare di fondo: l'elicottero aveva come suo campo naturale di operazione un territorio montano fortemente caratterizzato e quindi di questa peculiarità e delle conseguenti condizioni ambientali d'insediamento sensibilmente decentrato e smembrato si doveva in modo prevalente tenere conto.

Da ciò derivò come prima conseguenza la necessità di provvedere con urgenza alla individuazione e alla localizzazione di punti d'atterraggio nelle zone più varie a quote diverse: dal fondovalle ai limiti massimi di quota consentiti, in prossimità dei rifugi alpini, ritenuti come appoggi a terra idonei per interventi di soccorso da effettuarsi in termini utili di tempo e di sicurezza.

L'attività di volo, nel 1960, fu quindi essenzialmente rivolta a perfezionare il più possibile quella che si potrebbe definire la « carta degli appoggi a terra » dell'elicottero. Le ricognizioni furono spinte sull'Alpe di Siusi, sulla Vigolana, sull'Altipiano di Folgaria, sul Gruppo di Brenta, sul nevaio dell'Adamello, sulla Paganella, sul Bondone, sulla Plose, sul Celva, nella zona di Plancios, sui Monti di Mezzocorona, a Sinigo, nella conca dei laghi di Lamar e lago Santo, in Valsugana, nella Val Venosta, nella zona della Marmolada, nella Val di Ledro, in Val Rendena, in Val di Fassa ecc.

Le chiamate per soccorso sono state molte. Merita tuttavia ricordare che nella seconda quindicina del mese di settembre furono svolti alcuni interventi per pubbliche calamità (alluvioni) a Lana e nella zona di Ora (Maso Viesi).

In queste occasioni fu possibile recuperare, mediante l'uso del verricello, alcune persone rimaste isolate (Lana) e rifornire dal volo di acqua e viveri un gruppo di 120 persone a Maso Viesi. In conseguenza di queste calamità, si effettueranno pure varie ricognizioni sulle zone allagate e alluvionate dalla Val d'Adige, del bacino del Sarca, della Valsugana e della Val Venosta. Marginalmente, si segnalano anche il servizio di assistenza per il pronto soccorso al X. o Circuito aereo delle Dolomiti e le ricognizioni sul tronco stradale del Brennero per il rilevamento della frequenza e dell'intensità del traffico. Sono stati inoltre svolti rilievi urbanistici sulla città di Bolzano dietro richiesta delle competenti autorità provinciali.

L'attività dell'elicottero fu dovuta interrompere il 24 settembre per un incidente di volo avvenuto nel corso di una esercitazione al Passo Sella in collaborazione col Gruppo Guide del Corpo di soccorso alpino. Il guasto prodotto al mezzo nella caduta ha determinato la sospensione dell'attività, riducendo conseguentemente a 89 le ore di volo compiute in quell'anno, di fronte alle 200 preventivate per la normale attività.

Evidentemente, così come per altre, anche per questo genere del tutto speciale di attività, una volta precisati i contorni entro i quali sostanzialmente essa deve svolgersi secondo un programma, frutto soprattutto dell'esperienza, è inevitabile che essa attività proceda e si sviluppi su quelle direttrici e ad esse si informi. Così va detto subito che per gli anni successivi, quelli che vanno dal 1961 ad oggi, non si sono verificate sensibili variazioni nel senso della novità.

In altre parole, disponendo di un mezzo dalle prestazioni ormai collaudate, ma limitate, affidato ad un equipaggio affiatato e fatto esperto di questo particolare modo di volare in un territorio a sua volta particolare, e intendendosi raggiungere particolari e speciali finalità, è evi-

dente che, pur non precludendo, come del resto non si è mai preclusa, la possibilità a nuove intraprese ed a nuovi impieghi specifici, il campo per la fantasia inevitabilmente resta in queste cose non molto esteso e comunque sempre condizionato da fattori tecnici, organizzativi ed amministrativi ben precisi. Basti pensare, ad esempio, che l'apparecchio è stato acquistato e viene gestito da un Ente pubblico per rendersi conto che è impensabile immaginare che esso sia impiegato per fini diversi da quelli che riguardano gli interessi della collettività, sia pure anche considerata nei suoi componenti singoli, nel rispetto però dei fini istituzionali dai quali l'Ente pubblico trae ragione e giustificazione al suo agire e dai quali non deve mai discostarsi.

Ecco, quindi, la ragione per cui il seguito della relazione, riferita all'attività svolta dall'elicottero nel periodo che va dal 1961 ad oggi, viene necessariamente a ridursi a dimensioni più modeste per quanto si riferisce allo spazio che qui vi si dedica, non volendo tuttavia che con ciò i Signori consiglieri possano essere indotti a pensare che la premessa che si è fatta significhi un qualsiasi rallentamento dell'attività, che è comunque sempre stata, come volume, al livello degli anni precedenti.

Con un ritardo, che si può definire trascurabile, per il ricordato incidente al Passo Sella, l'attività nel 1961 ha registrato complessivamente 110 ore di volo. Il criterio-base d'impiego ordinario è stato ancora quello della ricerca di appoggi a terra nelle zone dell'Adamello, della Presanella, delle Pale di S. Martino, delle Dolomiti di Fassa, e del Brenta, del Monte Baldo, dell'Alpe di Siusi ecc. Sono stati pure effettuati interventi (a Solda e nella zona di Melaga) per il trasporto urgentissimo di alpinisti recuperati in alta montagna; così è stato effettuato un volo da Bolzano a Torino per il trasporto di un ammalato grave con assistenza medica a bordo. Voli di ricognizione planimetrica sono stati compiuti sulla città di Bolzano, all'Alpe di Siusi, in Val di Non e in Val di Sole.

Ma, in questa che si può ormai definire attività di ordinaria amministrazione, s'è venuto ad inserire un esperimento di intervento nuovo: il trasporto di vigili del fuoco sul luogo dell'incendio. L'operazione, perfettamente riuscita, è stata compiuta per lo spegnimento di un incendio boschivo sulla Vigolana il 19 settembre 1961 ed ha avuto inizio alle ore 7 e 10 con partenza dall'aeroporto di Gardolo e destinazione Besenello, dove era stata fissata la base logistica dell'intera operazione.

Con 17 voli per complessive 6 ore e 25', sono stati trasportati 30 vigili insieme ad attrezzature varie sul luogo dell'incendio. L'operazione si è conclusa con il rientro a Gardolo alle ore 19.

Per quanto riguarda l'attività svolta nel 1962, non ci sono state novità particolari. Si vuole solo segnalare all'attenzione dei Signori consiglieri che l'attività generale svolta dall'elicottero dall'inizio (1959) al 31 dicembre 1962 è stata di 614 voli per complessive ore 450 e 30'.

In questo bilancio, un capitolo a parte è quello rappresentato dai voli speciali effettuati dall'elicottero per la semina di trotelle nei laghi alpini. Tale impiego, che ha fra l'altro richiesto da parte dell'ufficio caccia e pesca lo studio e l'approntamento di una particolare apparecchiatura, è stato deciso dopo che ancora nel 1960 tale sperimentazione aveva dimostrato la sua reale utilità ai fini della conservazione e dell'incremento del patrimonio ittico pregiato nei laghi alpini della Regione.

Nel dettaglio, si riporta qui di seguito il quadro riassuntivo di tale attività.

1961:		
bacino di Fedaia	2.000	
lago Colbricon	1.000	
» Iuribrutto	1.000	
» Lagorai	2.000	
» Cece	1.000	
» Valbona	500	
» S. Giuliano, Vaccarsa, Garzonè	1.500	
» Malghette	1.500	
» Lungo e Marmotte (Caresa)	2.000	
laghi Sopranes (Merano)	2.000	
laghi Gelato, Rodella, Grande (Bressa- none)	2.500	
	<u>17.000</u>	17.000
1962:		
lago Ritorto	1.000	
» Iuribrutto	1.000	
» Lagorai	3.000	
» Erdemolo	1.000	
» Cornisello	1.500	
» Malghette	2.000	
» Nero (Cornisello)	1.000	
» Fedaia	3.000	
» Colbricon	1.000	
» Costabrunella	1.000	
laghi Gelato, Rodella, Grande (Bressa- none)	4.000	
	<u>19.500</u>	19.500
1963:		
lago Malghette	2.500	
» Mandron	1.000	
» Nero (Cornisello)	1.000	
» Marmotte	2.000	
» Colbricon	1.000	
» Iuribrutto	1.000	
	<u>8.500</u>	
da riportare	8.500	<u>8.500</u>

	riporto	8.500	
» Fedaia		2.000	
» Erdemolo		1.000	
» Costabrunella		1.000	
» Cece		1.000	
» Moregna		1.200	
» S. Giuliano		1.000	
» Campo		1.000	
		<u>16.700</u>	16.700
	Totale generale		<u>53.200</u>

Quanto alla « carta degli appoggi a terra » una probante indicazione può essere data dall'elencazione dei 62 posti di atterraggio individuati nel corso di questi cinque anni e ormai acquisiti alla carta di volo dell'elicottero con il numero col quale vengono qui riportati:

1) Solda	m. 1900
2) Merano	» 323
3) Bolzano	» 250
4) Brunico	» 934
5) Altipiano di Siusi	» 998
6) Sciliar	» 1500
7) Pera di Fassa	» 1315
8) Canazei	» 1465
9) Passo Sella	» 2240
10) Moena	» 1184
11) Pietralba	» 1400
12) Cavalese	» 963
13) Passo Costalta	» 1855
14) Rifugio Panarotta	» 1890
15) Fravort	» 2345
16) Pergine	» 480
17) Calisio	» 1096
18) Marzola	» 1735
19) Vigolana	» 2150
20) Gardolo (aeroporto)	» 196
21) Besenello	» 190
22) Folgaria	» 977
23) Rifugio Lancia	» 2112
24) Finonchio	» 1803

25) Mori	»	150
26) Torbole	»	70
27) Riva	»	70
28) Rifugio S. Pietro (Riva)	»	900
29) Molina di Ledro	»	638
30) Lago di Ledro	»	700
31) Sarche	»	263
32) Monte Casale	»	1530
33) Doss d'Abramo	»	2103
34) Rif. Viotte	»	1700
35) Palon	»	2031
36) Calavino	»	490
37) Candriai	»	950
38) Monte Gaza	»	1990
39) Paganella	»	2125
40) Andalo	»	1042
41) Rif. Stoppani	»	2438
42) Rif. Tuckett	»	2271
43) Denno	»	429
44) Terres	»	593
45) Tres	»	814
46) Monte Peller	»	2219
47) Madonna di Campiglio	»	1522
48) Pinzolo	»	770
49) Ragada (Val di Genova)	»	1278
50) Rif. Mandron	»	2500
51) Vedretta di Lares	»	3100
52) Passo Tonale	»	1885
53) Rif. Plose	»	1800
54) Ora	»	278
55) Ortisei	»	1236
56) Madonna di Pascolo	»	2439
57) Rif. Corno (Renon)	»	2260
58) Vermiglio	»	1261
59) Curon Venosta	»	1489
60) Corvara	»	1568
61) Rif. Brentei	»	2100
62) Rif. Cima d'Asta	»	2300

Come ultima nota sull'attività trascorsa, si segnala il servizio svolto da due anni a questa parte in appoggio alla Polizia della Strada durante il periodo del Ferragosto per eventuali interventi di pronto soccorso in casi di sinistri lungo le direttrici principali del traffico stradale.

Tutto quanto precede, sta a dimostrare che il volume di attività svolto è stato notevole e utile sia per quanto è stato fino ad oggi compiuto, sia per le basi che si sono gettate per ogni azione futura.

Questa azione dovrà evidentemente rappresentare un ulteriore passo avanti in corrispondenza ed in risposta alle esigenze che l'esperienza di questi ha posto in luce.

Di tali esigenze la voce più sensibile viene dal Corpo di soccorso alpino, che indica nei seguenti punti i problemi da risolvere: 1) trasporto in alta montagna dei soccorritori; 2) trasporto di materiali per soccorso; 3) trasporto del medico; 4) trasporto a valle di traumatizzati.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario che: a) l'apparecchio possa sorvolare ed atterrare a pieno carico quote fino ai 3.000 metri e ripartire nelle stesse condizioni di efficienza; b) sia assicurata la possibilità di impiego immediato del mezzo; c) si provveda all'apprestamento di depositi di carburante nei principali centri di fondo valle; d) si provveda altresì all'approntamento di posti fissi di atterraggio, lungo i sentieri alpini, ben delimitati e segnalati, che servano quale punto di convegno agli uomini che prendono parte a un'operazione di soccorso.

Nel settore agrario-forestale l'elicottero potrebbe utilmente essere impiegato nel trasporto dei ponteggi metallici scomponibili prefabbricati per la costruzione di opere paravalanga, che normalmente devono essere costruiti in zone di accesso molto difficoltose ed il cui trasporto richiederebbe o l'apertura di strade non usufruibili per altri scopi o l'impianto di lunghi tratti di teleferica. Inoltre, si renderebbe possibile il rilevamento delle zone di distacco delle valanghe e il controllo sul comportamento delle opere antivalanga in periodi di eccezionali nevicate, ai fini anche dell'aggiornamento costante della « carta delle valanghe » predisposta dall'Assessorato all'economia montana e foreste.

Nei periodi di particolare siccità potrebbero essere controllate le zone boscate per la segnalazione tempestiva dello svilupparsi di incendi. Qualora fosse possibile disporre delle adeguate attrezzature per lo spargimento di liquidi e polveri, si potrebbero altresì eseguire interventi nella lotta contro il maggiolino, la mosca dell'olivo, la processionaria del pino, oltre a impieghi specifici per la viticoltura e la frutticoltura. Utili si renderebbero anche rilevazioni fotografiche di bacini idrografici o di comprensori per la preparazione di progetti generali di bonifica.

I Signori consiglieri si rendono certamente conto, attraverso queste rapide indicazioni, che le possibilità di impiego dell'elicottero sono direttamente proporzionali alle sue caratteristiche di potenza ascensionale, di portata, di autonomia.

Premesso che il mezzo attuale quando fu acquistato rappresentava il meglio che esistesse sul mercato e che l'uso e l'esperienza ha portato gradualmente la Casa costruttrice a perfezionarne via via le caratteristiche e a dotarlo di apparecchi motori sempre più potenti, è evidente che, se si vuole tenere nella giusta considerazione le reali esigenze che si ritiene di avere sufficientemente, anche se non completamente, in questa relazione illustrate, è opportuno che l'Amministrazione regionale sia posta nella condizione, attraverso il provvedimento legislativo che viene

sottoposto alla approvazione dell'on. Consiglio, di acquistare un nuovo mezzo che a queste esigenze convenientemente corrisponda.

Tale apparecchio è l'« Agusta Bell 47J - 3B1 », la cui caratteristica saliente è la possibilità di portare in alta quota le elevatissime prestazioni di volo, la versatilità e le notevoli possibilità di carico degli elicotteri di questo tipo.

Queste prestazioni sono possibili grazie all'installazione di un motore con tubocompressore a gas di scarico. Inoltre, il sistema automatico di controllo, che compensa le variazioni di quota e la temperatura ed impedisce supervelocità del gruppo rotante, mantiene costante la potenza disponibile dal livello del mare fino a 4.270 m., consentendo prestazioni invariate fino a tale quota.

L'indicazione di queste prestazioni può essere fornita dai dati contenuti nella seguente tabella e confrontati con quelli massimi dell'elicottero attualmente in dotazione.

Caratteristiche in funzione del peso totale						
Agusta-Bell 47J - 3B1						47-J-Trej
Peso totale	Kg.	1111	1202	1293	1340	1165
Velocità massima di L.M.	Km/h	169	169	169	169	160
Velocità di crociera a 1550 m.	Km/h	148	145	140	138	110
Tangenza pratica	m.	+ 6100	+ 6100	5640	5340	4200
Tangenza hovering con effetto suolo	m.	+ 6100	5900	5340	5030	2470
Tangenza hovering fuori effetto suolo	m.	5730	5120	4330	3270	1220
Massima velocità di salita al L.M.	m/s.	6,1	5,4	4,8	4,6	4,5
Massima velocità di salita (alla quota di 4200 m.)	m/s.	6,4	5,5	4,5	4,0	0
Massima autonomia a 1500 m. senza riserva	Km.	412	390	367	338	400
Massima durata a 1500 m. senza riserva	ore	4,0	3,9	3,8	3,5	4,0

Illustrate così comparativamente le caratteristiche fra i due mezzi, balza all'evidenza l'enorme differenza fra le possibilità d'impiego offerte dall'uno e dall'altro. Tale differenza è rileva-

bile soprattutto dal dato « tangenza hovering fuori effetto suolo », in base al quale il « plafond » di quota raggiungibile dal nuovo mezzo risulta superiore di tre volte rispetto a quello dell'elicottero in dotazione (m. 3720 in luogo di 1220).

La Giunta, ritenendo di avere con questa relazione fornito sufficienti elementi di valutazione, confida che essi possano servire a far convergere sul disegno di legge in esame il consenso e l'approvazione dell'on. Consiglio.

DISEGNO DI LEGGE

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 49 MILIONI PER L'ACQUISTO DI UN
ELICOTTERO.

Art. 1

E' autorizzata nell'esercizio finanziario 1963 la spesa di lire 49 milioni per l'acquisto di un elicottero Agusta-Bell 47J - 3B1.

Art. 2

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963.